

CIRCOLARE N.



Roma,

OGGETTO: *Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II)*

INDICE

Premessa	4
1. Introduzione: le origini della disciplina normativa e l'evoluzione all'interno del Codice della crisi e dell'insolvenza	5
2. Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (Titolo IV - Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Sezione I - Disposizioni di carattere generale)	9
2.1. <i>Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	10
2.2. <i>Procedure familiari</i>	13
3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Sezione II)	17
3.1. <i>Procedura di ristrutturazione dei debiti</i>	17
3.2. <i>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</i>	25
3.3. <i>Condizioni soggettive ostative</i>	28
3.4. <i>Apertura e omologazione del piano</i>	33
3.5. <i>Esecuzione del piano</i>	37
3.6. <i>Revoca della sentenza di omologazione</i>	39
3.7. <i>Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione</i>	41
4. Concordato minore (Sezione III)	41
4.1. <i>Proposta di concordato minore</i>	42
4.2. <i>Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati</i>	51
4.3. <i>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</i>	54
4.4. <i>Inammissibilità della domanda di concordato minore</i>	57
4.5. <i>Procedimento</i>	60
4.6. <i>Maggioranza per l'approvazione del concordato minore</i>	64
4.7. <i>Omologazione del concordato minore</i>	67
4.8. <i>Esecuzione del concordato minore</i>	74
4.9. <i>Revoca della sentenza di omologazione</i>	77
4.10. <i>Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione</i>	80
5. Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (Titolo V – Capo IX – del Codice)	81
5.1. <i>Liquidazione controllata</i>	81
5.2. <i>Domanda del debitore</i>	86
5.3. <i>Apertura della liquidazione controllata</i>	88
5.4. <i>Concorso di procedure</i>	93
5.5. <i>Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</i>	95
5.6. <i>Formazione del passivo</i>	97
5.7. <i>Azioni del liquidatore</i>	99
5.8. <i>Esecuzione del programma di liquidazione</i>	101
5.9. <i>Disciplina dei crediti prededucibili</i>	104
5.10. <i>Chiusura della procedura</i>	106
5.11. <i>Creditori posteriori</i>	106

6. Esdebitazione (Capo X - del Codice)	107
Sezione I - Disposizioni generali in materia di esdebitazione -.....	107
<i>6.1. Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	<i>107</i>
<i>6.2. Condizioni temporali di accesso</i>	<i>112</i>
Sezione I-bis - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale	114
<i>6.3. Condizioni per l'esdebitazione</i>	<i>114</i>
<i>6.4. Procedimento.....</i>	<i>117</i>
Sezione II - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata	121
<i>6.5. Condizioni e procedimento di esdebitazione.....</i>	<i>121</i>
<i>6.6. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</i>	<i>124</i>

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Premessa

La presente trattazione è dedicata alla disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione come organicamente riformata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, "*Codice*"). Con tale intervento il legislatore ha superato la frammentazione normativa derivante dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, riconducendo gli strumenti di regolazione della crisi dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale all'interno di un sistema unitario e coerente.

La riforma si inserisce nel più ampio processo di revisione delle procedure concorsuali, estendendo anche ai debitori civili, ai professionisti, agli imprenditori minori e, più in generale, ai soggetti non fallibili, le logiche di emersione anticipata della crisi, di composizione regolata dell'indebitamento e di reinserimento nel circuito economico. In tale prospettiva, particolare rilievo assume l'istituto dell'esdebitazione, espressione del principio della "seconda opportunità" riconosciuta al debitore meritevole.

L'analisi si concentra sugli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal *Codice*, con specifico riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle procedure familiari, al concordato minore, e alla liquidazione controllata. Ampio spazio è riservato all'esame delle condizioni di accesso, delle fasi procedimentali, degli effetti dell'omologazione e delle ipotesi di revoca, nonché al ruolo dell'Organismo di composizione della crisi (di seguito, "OCC"), figura cardine nell'attuazione delle procedure.

La trattazione dedica altresì attenzione alle disposizioni in materia di esdebitazione, sia conseguente alla liquidazione controllata, sia nella forma dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, introdotta quale misura di carattere eccezionale e sociale.

L'esame delle singole disposizioni, previa specifica introduzione, è condotto con taglio sistematico e operativo, valorizzando, in continuità con l'impostazione metodologica adottata nella Parte I, la documentazione dei lavori preparatori, le relazioni illustrative e i principali orientamenti giurisprudenziali, con particolare riguardo ai profili di interesse pratico e alle interazioni con l'attività

dell’Agenzia. La finalità è quella di fornire un quadro chiaro e coerente della disciplina vigente, idoneo a favorire un’applicazione uniforme delle procedure e un corretto bilanciamento tra la tutela del debitore e l’effettiva soddisfazione dei creditori.

1. Introduzione: le origini della disciplina normativa e l’evoluzione all’interno del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’ordinamento italiano è stato tra gli ultimi Paesi europei a introdurre una specifica disciplina per la soluzione della crisi dei cc.dd. “soggetti non fallibili”.

L’insolvenza civile, in mancanza di accordi raggiunti con i singoli creditori, veniva gestita con le ordinarie procedure esecutive individuali, in assenza di un procedimento unitario di tipo concorsuale.

Le procedure concorsuali per la gestione dell’insolvenza erano, infatti, appannaggio esclusivo dell’imprenditore commerciale e trovavano la loro regolamentazione nell’ambito del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, “*legge fallimentare*” o “*l.f.*”).

La progressiva evoluzione del sistema economico e sociale imponeva tuttavia, già da tempo, l’adeguamento normativo alla nuova realtà, nella quale si erano affermate forme sempre più strutturate di organizzazione per l’esercizio delle professioni intellettuali e dell’attività imprenditoriale agricola, divenuta via via più industrializzata. L’accesso più agevole ai finanziamenti di scopo aveva inoltre favorito l’affermazione di una nuova figura di operatore economico: il consumatore. In tale contesto, la forte propensione all’indebitamento dei singoli, dei nuclei familiari e delle piccole realtà imprenditoriali, in particolare nei confronti dell’Erario e del sistema bancario, rendeva ancora più necessaria una regolamentazione dell’insolvenza civile, funzionale anche ad evitare il ricorso da parte dei debitori a forme di finanziamento alternative.

Il primo progetto di legge in materia fu presentato nel settembre 2008 e da esso scaturì la disciplina confluita nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle*

crisi da sovraindebitamento”, comunemente nota come “legge salva-suicidi”, entrata in vigore il 29 febbraio 2012.

La normativa, contenuta nel Capo II della citata legge, era funzionale a superare la situazione di sovraindebitamento, definita inizialmente come “*una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*”¹. Lo scopo era consentire al debitore di liberarsi dai debiti pregressi, offrendo l’opportunità di riavviare un’attività economica imprenditoriale o professionale e, in ogni caso, di condurre un’esistenza dignitosa al riparo da azioni espropriative da parte dei creditori.

La disciplina risultava meno articolata rispetto a quella attualmente confluita nel *Codice* e prevedeva l’accesso, con l’ausilio di un OCC, a un’unica procedura, modellata sull’accordo di ristrutturazione dei debiti, che richiedeva il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti, nonché l’integrale pagamento dei creditori estranei.

Il Capo II della l. n. 3 del 2012 venne sottoposto ad una revisione² per effetto dell’art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con

¹ Cfr., art. 6, comma 2, l. n. 3 del 2012.

² La revisione della disciplina in tempi così ravvicinati è il risultato di una successione di iniziative parlamentari e governative sulla materia non coordinate tra loro, anche a causa delle differenti tempistiche dei rispettivi *iter* di approvazione dei testi normativi.

Il progetto di legge del settembre 2008 (AS 307 Centaro), approvato dal Senato nell’aprile 2009, giunse all’esame della Camera, dove la Commissione giustizia lo approvò in sede legislativa il 26 ottobre 2011. Tuttavia, le modifiche apportate resero necessario un ulteriore passaggio al Senato.

Nelle more della definitiva approvazione del provvedimento, il Governo Monti ritenne opportuno anticipare l’introduzione dell’innovativo procedimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, il cui testo riproduceva sostanzialmente le disposizioni previste nel progetto di legge originario.

La consapevolezza dell’avanzato stato dell’*iter* del disegno di legge Centaro indusse il Senato ad anteporre alla conversione in legge del d.l. 212 del 2011, che richiedeva peraltro l’esame di un corposo emendamento, l’approvazione del disegno di legge Centaro. Ne seguì l’approvazione della l. n. 3 del 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012. Con la legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore (a causa di una lunga *vacatio legis*), è stato utilizzato l’*iter* di conversione del citato d.l. n. 212 del 2011 per correggere soltanto alcuni aspetti specifici della legge 3 del 2012. Gli interventi correttivi sostanziali originariamente proposti al testo originario del d.l. 212 del 2011 e nei successivi emendamenti furono invece trasfusi in un nuovo disegno di legge poi sfociato nel decreto-

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”. In particolare, venne introdotto un apposito procedimento per la gestione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, avente ad oggetto obbligazioni contratte per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale: il c.d. piano del consumatore, rimesso al solo controllo del giudice senza approvazione dei creditori. Contestualmente, la procedura dell’accordo di ristrutturazione venne rimodulata sul modello del concordato preventivo, prevedendo che la proposta approvata fosse vincolante anche per i soggetti non aderenti e riducendo al 60% la percentuale di adesione dei creditori necessaria per l’omologazione. Venne altresì riconosciuta la possibilità di pagamento parziale dei crediti privilegiati nei limiti della capienza patrimoniale, con esclusione, tuttavia, dei crediti per Iva e ritenute Irpef, al tempo non falcidiabili. Furono, inoltre, introdotte un’ulteriore procedura, alternativa a quelle di risanamento, finalizzata alla liquidazione dei beni del sovraindebitato, nonché una disciplina organica degli OCC, prevedendo che le relative funzioni, in attesa del regolamento per l’iscrizione all’apposito registro, potessero essere svolte da un professionista nominato dal tribunale. Venne infine riconosciuta, al ricorrere di determinate condizioni, l’esdebitazione del sovraindebitato persona fisica per i debiti residui non soddisfatti all’esito della procedura di liquidazione.

Nei primi due anni di vigenza della normativa sono stati registrati pochissimi ricorsi per l’accesso ai nuovi istituti per la gestione della crisi da sovraindebitamento. Ciò fu dovuto, da un lato, all’inesistenza degli OCC, istituiti solo con il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e, dall’altro, alle forti resistenze culturali del debitore civile a ricorrere a procedimenti giudiziari per gestire lo stato d’insolvenza. Con l’adozione del *Codice*, la disciplina del sovraindebitamento è stata ulteriormente modificata, in funzione dell’esigenza di garantire una maggiore razionalizzazione e sistematicità dell’intera normativa

legge 18 ottobre 2012, n. 179, il cui *iter* di conversione costituì il veicolo per apportare le necessarie modifiche alla l. n. 3 del 2012.

dedicata all'insolvenza, assicurando uniformità di regole, principi e strutture procedurali. Ulteriore obiettivo è stato quello di armonizzare la normativa interna con la disciplina vigente negli altri ordinamenti dell'Unione europea, con particolare riguardo all'istituto dell'esdebitazione, anche al fine di preservare la *ratio legis* ispiratrice della disciplina, volta a consentire una nuova opportunità a soggetti gravati da un indebitamento non più sostenibile.

Il Capo II della l. n. 3 del 2012 è pertanto confluito nel *Codice*, previo il necessario coordinamento con la normativa generale dell'insolvenza dell'impresa commerciale, che ne costituisce il modello strutturale.

L'entrata in vigore del *Codice*, originariamente prevista al 15 agosto 2020, è stata, tuttavia, più volte prorogata.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, anticipò gli effetti delle modifiche introdotte dal *Codice* alla disciplina del sovraindebitamento, incidendo sulla l. n. 3 del 2012, ancora formalmente vigente e destinata ad applicarsi ai procedimenti pendenti fino alla data di entrata in vigore del *Codice* (15 luglio 2022).

Le disposizioni furono dunque allineate a quelle riformulate dal *Codice*. In particolare: venne rivisitata la definizione di consumatore; furono ridefinite le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura per la ristrutturazione dei debiti; vennero disciplinate le cc.dd. procedure familiari con possibilità di gestire cumulativamente le situazioni di sovraindebitamento dei soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri della famiglia; fu introdotto l'obbligo di allegare alla proposta di piano e all'accordo una dettagliata relazione dell'OCC. Fu inoltre riconosciuto il beneficio dell'esdebitazione in maniera automatica sulla base del decorso del tempo ed introdotta la fattispecie dell'esdebitazione di diritto dell'incapiente.

Furono, altresì, adottate differenti denominazioni delle procedure: il piano del consumatore assunse quella di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”; l’accordo di composizione della crisi fu ridenominato “concordato minore” e, infine, la liquidazione del patrimonio fu ridefinita “liquidazione controllata del sovraindebitato”.

Di fatto, l’entrata in vigore del *Codice*, per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (di seguito, “*Correttivo-bis*”), che ha recepito la *Direttiva Insolvency* in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, non ha inciso in modo innovativo sulla disciplina del sovraindebitamento, essendone già stati anticipati gli effetti. L’unica novità da evidenziare ha riguardato la liquidazione controllata, per la quale è stata innalzata a cinquantamila euro la soglia debitoria di accesso, che prima era di ventimila euro, ed è stata soppressa l’iniziativa del pubblico ministero per le imprese cc.dd. minori.

Nel *Codice*, la disciplina dei soggetti “non fallibili” è collocata nel Capo II del Titolo IV, relativo agli “*Strumenti di regolazione della crisi*” in generale, articolato in tre sezioni. La prima sezione è dedicata alle “*Disposizioni di carattere generale*”, comuni alle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 65 relativo all’ambito di applicazione e art. 66 dedicato alle procedure familiari); la seconda riguarda la “*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*” (articoli da 67 a 73) mentre la terza prevede la disciplina del “*Concordato minore*” (articoli da 74 a 83).

La liquidazione controllata del sovraindebitato trova invece autonoma collocazione all’interno del Titolo V, dedicato anche alla liquidazione giudiziale. La relativa disciplina è contenuta nel Capo IX (articoli da 268 a 277) cui segue il Capo X in materia di esdebitazione, contenente anche disposizioni specificamente riferite alla crisi da sovraindebitamento.

2. Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (Titolo IV - Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Sezione I - Disposizioni di carattere generale)

2.1. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Articolo 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

“1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.

4. Abrogato.

4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”.

La disposizione in commento assume rilievo sistematico, in quanto definisce le nozioni generali, individua i presupposti oggettivi e delimita l’ambito di applicazione degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

Al riguardo, la Relazione illustrativa al *Codice* chiarisce che le disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 65 perimetrano l’ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, pur essendo state oggetto di ridenominazione, risultano sostanzialmente invariate rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

In particolare, tali procedure sono destinate ai debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), che versano in condizione di crisi o insolvenza, ossia il

consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza³.

Nel dettaglio, il comma 1 richiama le norme generali applicabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, mentre il successivo comma 2, rinvia alle disposizioni di carattere generale che regolano l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, applicabili per quanto non specificamente previsto e nei limiti di compatibilità.

Alla luce di tale rinvio risultano, pertanto, applicabili anche alle procedure di sovraindebitamento le disposizioni in materia di giurisdizione e competenza, di cessazione dell'attività del debitore, di legittimazione attiva, nonché quelle relative al procedimento unitario e alle misure cautelari e protettive, ad eccezione della domanda con riserva di deposito della documentazione di cui all'art. 44 del *Codice*.

Con riguardo a tale ultima esclusione, si evidenzia che la modifica dell'articolo in commento, ad opera del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito, "*Correttivo-ter*"), ha espressamente introdotto la preclusione, per il sovraindebitato, di accedere al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda prenotativa o "in bianco" ex articolo 44⁴.

Il comma 3 stabilisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa e che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono in ogni caso svolti dall'OCC.

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal *Codice* in materia di sovraindebitamento attiene alla disciplina dell'attestazione, la cui natura è stata profondamente ripensata rispetto al sistema previgente delineato dalla l. n. 3 del

³ Cfr., Relazione illustrativa al *Codice*, pag. 73.

⁴ L'unica fattispecie latamente "prenotativa" nelle procedure di sovraindebitamento è quella prevista dall'art. 271, che consente al debitore di chiedere la concessione di un termine per accedere a una delle procedure dedicate, nel caso in cui l'istanza di liquidazione controllata sia presentata dal creditore.

2012. In particolare, la norma in commento al comma 3 sancisce il carattere meramente facoltativo della nomina dell'attestatore, determinando un significativo mutamento di prospettiva rispetto alla precedente configurazione normativa.

Nel sistema della l. n. 3 del 2012, infatti, l'attività di attestazione risultava sostanzialmente necessaria e strutturalmente incorporata nelle funzioni attribuite all'OCC, il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, era chiamato, da un lato, a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nella documentazione allegata e, dall'altro, ad attestare la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2⁵. Tale duplice verifica costituiva un passaggio imprescindibile dell'*iter* procedimentale, ponendosi come presupposto per l'ammissibilità e la valutazione della proposta.

Nella disciplina del sovraindebitamento, il *Codice* introduce uno schema maggiormente flessibile e meno formalizzato nel quale l'attestazione non assume più carattere indefettibile. Il legislatore, infatti, ha optato per una disciplina che consente di modulare il ricorso all'attestatore in funzione delle concrete esigenze del caso; ne consegue una netta distinzione tra le funzioni proprie dell'OCC e quelle eventualmente demandate a un professionista attestatore, la cui nomina resta rimessa a una valutazione di opportunità.

Anche su questo argomento la Relazione illustrativa al *Codice* risulta di ausilio, rappresentando che *“Per le procedure di sovraindebitamento è stata pensata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, sicché la disposizione in esame vi rinvia nei soli limiti di compatibilità e per quanto non previsto espressamente nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V. In questa prospettiva, si chiarisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa e che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall'OCC, l'organismo di composizione della crisi”*⁶.

Pertanto, sotto il profilo sistematico, tale scelta si inserisce in un più ampio processo di semplificazione e di snellimento delle procedure di composizione della

⁵ Il deposito obbligatorio dell'attestazione nell'ambito del piano del consumatore era previsto dall'art. 12-bis primo comma, della l. n. 3 del 2012, che prevedeva in maniera esplicita il deposito della “documentazione di cui all'articolo 9”.

⁶ *Cfr.*, Relazione illustrativa al *Codice*, pagg. 73-74.

crisi, volto a ridurre le rigidità che caratterizzavano il previgente assetto. La facoltatività dell'attestazione consente, in particolare, di evitare oneri aggiuntivi nei casi meno complessi, nei quali la verifica operata dall'OCC e il controllo giudiziale possono ritenersi sufficienti⁷.

D'altro canto, non può escludersi che, nelle ipotesi connotate da una particolare complessità della condizione di sovraindebitamento, l'attestazione avente ad oggetto la fattibilità del piano, nonché la veridicità dei dati e delle informazioni in esso riportate, ponendosi come primo filtro di legalità e attuabilità, risulti idonea a svolgere una funzione di ausilio istruttorio in favore degli Uffici. Ciò, in particolare, ai fini dell'espletamento delle valutazioni di competenza, volte ad accertare la concreta attuabilità della proposta nei termini prospettati.

La mancata presentazione dell'attestazione, tuttavia, non potrà, di per sé, incidere sul giudizio finale degli Uffici.

Il *Correttivo-ter* è intervenuto anche sulla questione dei poteri di accesso dell'OCC, colmando una lacuna.

È stato, pertanto, inserito il comma 4-*bis* che reintroduce, aggiornandola, la citata previsione normativa, riconoscendo al gestore la legittimazione all'accesso alle banche dati. In particolare, è ora previsto che ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, gli OCC possano accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in materia di crediti al consumo.

2.2. Procedure familiari

Articolo 66

Procedure familiari

⁷ Il carattere solo facoltativo dell'attestazione fa da contraltare all'indubbio ampliamento dell'ambito oggettivo del sindacato del giudice, considerato che il *Codice* assegna a quest'ultimo anche la verifica della fattibilità della proposta. Infatti, l'art. 70, comma 7, in tema di ristrutturazione dei debiti e l'art. 80, comma 1, nell'ambito del concordato minore, dispongono che il giudice proceda all'omologazione del piano e dell'accordo verificata la "ammissibilità e la fattibilità del piano".

“1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno”.

La norma disciplina le procedure familiari, istituto di particolare rilievo pratico, introdotto al fine di evitare la frammentazione dei procedimenti nei casi in cui la situazione di crisi coinvolga l’intero nucleo familiare, consentendone una gestione unitaria ed economicamente più sostenibile.

Le procedure familiari sono applicabili a tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ivi inclusa la procedura di liquidazione controllata.

Sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione è caratterizzato dalla presenza di più membri appartenenti alla stessa famiglia, secondo la definizione recata dal comma 2 della disposizione.

La norma dà attuazione a uno specifico principio contenuto nella legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, la quale, all’art. 9, comma 1, lett. a), in tema di sovraindebitamento, ha demandato al legislatore delegato il compito di *“(…) individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia”.*

In proposito, la Relazione illustrativa al *Codice* evidenzia l’esigenza di superare le criticità applicative nel vigore della l. n. 3 del 2012, mediante

l'introduzione di "(...) una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria"⁸.

Alla luce di tale *ratio*, la disposizione in commento consente ai debitori appartenenti alla stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure per la risoluzione della crisi, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni, tra loro alternative: la convivenza tra i familiari oppure l'origine comune dell'indebitamento.

Il comma 2 precisa che, ai fini della norma, si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, "(...) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76"⁹.

Ne consegue che la disciplina può essere attivata nei confronti di persone fisiche legate dai suddetti rapporti di coniugio, parentela, affinità, unione civile o di fatto, anche in assenza di convivenza, purché sussista un'origine comune del sovraindebitamento.

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 1 dal *Correttivo-ter*, è stato chiarito che, qualora anche uno solo dei ricorrenti non rivesta la qualifica di consumatore, non è possibile accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In tale ipotesi, restano comunque attivabili la procedura di liquidazione controllata e il concordato minore¹⁰.

⁸ Cfr., Relazione illustrativa al Codice, pag. 74.

⁹ Ai sensi, dell'articolo 1, comma 36, legge 20 maggio 2016, n. 76: "... si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

¹⁰ Di regola al consumatore è precluso l'accesso al concordato minore dalla previsione di cui all'art. 74, comma 1.

Particolare rilievo assume il comma 3, che, nel rispetto del principio della responsabilità patrimoniale personale, stabilisce che “*Le masse attive e passive rimangono distinte*”.

Si tratta dell’applicazione diretta del principio generale della responsabilità patrimoniale personale, sancito dall’art. 2740 codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. La separazione delle masse patrimoniali mira ad evitare che porzioni di patrimonio di uno dei familiari siano destinate al soddisfacimento dei debiti personali degli altri membri del nucleo familiare.

Ne consegue che:

- l’attivo ricavato da ogni autonomo patrimonio resta destinato al soddisfacimento dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo familiare e di quelli eventualmente da soddisfare “in comune” con altri condebitori;
- è esclusa la possibilità di utilizzare l’attivo di un debitore per il pagamento dei creditori individuali di un altro.

Tale impostazione risulta coerente con i principi della concorsualità e del rispetto delle cause legittime di prelazione.

In linea con la *ratio* della disposizione, anche i costi della procedura, incluso il compenso all’OCC, devono essere ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all’entità dei debiti di ciascuno.

Il comma 4 disciplina, infine, l’ipotesi in cui i familiari indebitati abbiano presentato distinte domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento presso tribunali differenti. In tal caso, il giudice preventivamente adito è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra le diverse procedure.

La norma non individua espressamente il momento rilevante ai fini dell’individuazione del giudice “preventivamente adito”, ossia se coincidente con il deposito del ricorso ovvero con l’apertura della procedura. Tuttavia,

diversamente da quanto previsto dall'art. 30 del *Codice*¹¹, recante la disciplina generale in materia di conflitto positivo di competenza, che fa riferimento al giudice che si pronuncia per primo, l'art. 66 valorizza il momento antecedente.

Ne consegue che, ai fini del radicamento della competenza, appare sufficiente il deposito del ricorso, con attribuzione della competenza al giudice presso il quale il ricorso è stato per primo depositato, al quale spetta il coordinamento delle diverse procedure familiari.

3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Sezione II)

3.1. Procedura di ristrutturazione dei debiti

Articolo 67

Procedura di ristrutturazione dei debiti

“1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

¹¹ La citata disposizione dispone che *“1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.*

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile”.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.

Nell'attuale struttura del *Codice*, il consumatore può accedere alternativamente alla ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 74. Allo stesso non è consentito accedere al concordato minore, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 66, richiamata nel precedente paragrafo, in tema di procedure familiari.

L'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore presenta evidenti profili di favore per il debitore in quanto non prevede il voto dei creditori ai fini dell'omologazione e comporta, in caso di approvazione del piano da parte del tribunale, l'inesigibilità dei crediti che non possono essere soddisfatti.

La *ratio* della disciplina, come si legge nella Relazione illustrativa al *Codice*, è quella di favorire il debitore per consentirgli “(...) nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”¹².

La ristrutturazione dei debiti è rivolta a favorire l'esdebitazione del cosiddetto insolvente civile vale a dire, il consumatore, definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

¹² Cfr., Relazione illustrativa al *Codice*, pag. 10.

*per debiti contratti nella qualità di consumatore*¹³, integrando così il presupposto soggettivo.

La nozione di consumatore contenuta nel *Codice* si pone in linea di continuità, pur ampliandone la portata, con quella fornita dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, “Codice del Consumo”) che definisce consumatore la “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*” (art. 3, comma 1, lett. a), Codice del Consumo).

Sulla base di tale inquadramento normativo, è previsto l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche da parte del socio illimitatamente responsabile di una S.n.c., di una S.a.s. o di una S.a.p.a. Tale soggetto, infatti, pur essendo astrattamente assoggettabile, per estensione, alla liquidazione giudiziale¹⁴, può accedere autonomamente alla procedura di ristrutturazione dei debiti, limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali. Per debiti estranei devono intendersi quelli contratti nella sfera privata del socio, nei confronti di creditori per esigenze personali, e quindi non riconducibili all’attività della società, configurandosi come obbligazioni di natura consumeristica.

Infine, si pone il problema di individuare i criteri distintivi tra consumatore e professionista ai fini dell’accesso alla procedura, questione sulla quale è intervenuta in modo chiarificatore la giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 luglio 2023, n. 22699, ha ribadito la validità, anche nel sistema del *Codice*, dell’orientamento già elaborato sotto la vigenza della l. n. 3 del 2012 (Cass., sentenza 1° febbraio 2016, n. 1869).

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la qualificazione del soggetto quale “consumatore” o “professionista” deve essere effettuata con

¹³ L’art. 1, comma 1, del *Correttivo* ter, ha modificato il testo originario della norma mediante l’inserimento delle parole “*e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*”. Si conferma così, l’importanza della natura originaria dell’obbligazione, richiedendo che sia stata assunta dalla persona fisica nella veste di consumatore quale presupposto per l’accesso alla procedura.

¹⁴ Cfr., Articolo 256, comma 1, secondo cui “*La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili*”.

riguardo alla natura delle obbligazioni oggetto di ristrutturazione e, in particolare, al titolo in forza del quale esse sono sorte. Ne consegue che, ai fini dell'accesso alla procedura, occorre verificare se, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, il debitore abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale ovvero nell'esercizio della stessa.

La qualificazione soggettiva di consumatore o di professionista deve essere valutata con riferimento alla natura delle obbligazioni da ristrutturare e al momento in cui esse sono state assunte, imponendo una verifica a posteriori dell'attività concretamente svolta dal debitore in tale momento. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito; il Tribunale di Milano, con decisione 20 ottobre 2023 ha infatti escluso l'ammissibilità della procedura di ristrutturazione del consumatore in presenza di una situazione debitoria mista o c.d. promiscua, nella quale permangono debiti maturati nell'ambito di una pregressa attività imprenditoriale. In tali ipotesi, la procedura è inammissibile, in quanto riservata esclusivamente alla definizione di debiti di natura strettamente consumeristica.

Analogo indirizzo era già stato espresso dalla Corte di appello di Bologna nelle pronunce del 16 e 20 giugno 2023, nelle quali è stata ribadita la necessità di una netta distinzione tra debiti personali e debiti derivanti dall'attività d'impresa o professionale ai fini dell'accesso alla procedura.

Ulteriori chiarimenti in ordine alla qualifica soggettiva di consumatore sono stati forniti dalla Corte di cassazione relativamente alla posizione del fideiussore nei contratti bancari.

Con l'ordinanza n. 34515 del 16 novembre 2021, la Suprema Corte ha affermato che il fideiussore può essere qualificato come consumatore qualora la prestazione della garanzia non sia funzionale a un'attività imprenditoriale o professionale, ma sia resa per ragioni personali, come nel caso in cui sia motivata esclusivamente da un rapporto coniugale con il debitore principale.

Più recentemente, sempre con specifico riferimento alla posizione del fideiussore, e in linea di continuità, la Suprema Corte, con la sentenza dell'11 novembre 2025, n. 29746, ha statuito che la qualifica di consumatore – prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e), del *Codice* – spetta al socio fideiussore persona fisica

che, pur esercitando un'attività professionale o imprenditoriale, abbia assunto l'obbligazione di garanzia per scopi estranei ad essa, mentre resta esclusa tale qualifica soggettiva allorché la fideiussione costituisca espressione o strumento funzionale dell'attività svolta.

Passando all'aspetto procedimentale della disciplina, occorre esaminare le modalità di accesso alla procedura.

La norma stabilisce che, nella predisposizione della domanda, il consumatore debba avvalersi dell'ausilio di un OCC. Il *Codice*, tuttavia, si limita a richiamare il ruolo dell'OCC senza fare espresso riferimento alla figura del gestore della crisi. L'omissione testuale di tale figura deve essere considerata puramente formale. In senso sostanziale, infatti, il ruolo è ricoperto da un professionista nominato dall'OCC, che rappresenta una figura centrale nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Egli, infatti, affianca il debitore nella predisposizione del piano di ristrutturazione e svolge, al contempo, funzioni di ausiliario del tribunale nella gestione e nell'esecuzione della procedura.

Il gestore della crisi rappresenta, in conclusione, la figura attraverso cui l'OCC dà concreta attuazione alle funzioni ad esso demandate dal *Codice* nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.

Quanto al contenuto del piano di ristrutturazione, la disposizione riconosce un'ampia libertà al debitore: è infatti previsto che il piano di ristrutturazione dei debiti abbia "*contenuto libero*" e non è imposta alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori. Tale libertà incontra, tuttavia, un limite funzionale, poiché il piano deve individuare in modo puntuale "*tempi e modalità*" idonei a consentire il superamento della crisi da sovraindebitamento, mediante la specifica indicazione degli atti e delle operazioni attraverso i quali il consumatore prevede di reperire i mezzi necessari per l'esecuzione alla proposta.

La norma ammette altresì la possibilità che la proposta preveda il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma, tanto in denaro quanto con altri mezzi, anche attraverso la cessione dei crediti futuri.

Tuttavia, non sono espressamente previsti né la facoltà di formazione delle classi¹⁵ né casi di classamento obbligatori¹⁶.

La possibilità di trattamenti differenziati implica necessariamente una suddivisione dei creditori in classi, con la conseguenza che dovranno essere rispettati i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, il principio generale del divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Tale ultimo principio è derogabile solo per espressa disposizione normativa¹⁷.

Infine, preme ricordare che anche in questo contesto la c.d. finanza esterna non è assoggettata alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 codice civile), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741 codice civile).

Nella formazione delle classi troveranno, inoltre, applicazione i consolidati principi di classamento, quali: l'ammissibilità di classi costituite anche da un solo creditore; l'omogeneità giuridica ed economica dei creditori appartenenti alla medesima classe e il riconoscimento, ai crediti privilegiati incipienti, per la parte degradata a chirografo, di un trattamento almeno pari a quello riservato agli altri creditori chirografari (stessa percentuale di soddisfacimento)¹⁸.

Infine, un limite al contenuto libero della proposta è rappresentato dal trattamento minimo riservato ai crediti prelatizi, che non può essere inferiore a quello che gli stessi riceverebbero nello scenario alternativo della liquidazione controllata, come attestato dal gestore della crisi. Il piano inoltre deve necessariamente prevedere la degradazione a chirografo della parte di credito

¹⁵ Come, invece, avveniva in vigenza della l. n. 3 del 2012.

¹⁶ Detto obbligo, invece, è imposto nel concordato minore nelle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 3, ultimo periodo, secondo cui: *"La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi"*.

¹⁷ Come avvenuto per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa (P.R.O.) di cui all'articolo 64-bis.

¹⁸ A riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9549 dell'11 aprile 2025, richiamando la precedente ordinanza n. 27843 del 7 luglio 2022, depositata il 22 settembre 2022, ha ribadito che: *"In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall'art. 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari"*. Il principio espresso dalla Corte di Cassazione in relazione alla previgente l. 3 del 2012 vale anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore regolata dagli artt. 67 e seguenti del Codice.

rimasta insoddisfatta, trattandosi di un principio generale applicabile a tutte le procedure concorsuali¹⁹.

Il *Codice* non prevede espressamente un termine di durata del piano o dei pagamenti; tuttavia, la giurisprudenza ammette anche piani che superano i cinque o i sette anni.

In linea con tale orientamento, il Tribunale di Treviso, con sentenza del 9 novembre 2023, ha ritenuto ammissibile un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della durata di nove anni, basato su risorse del debitore derivanti da futuri stipendi da lavoro dipendente.

Con riferimento ad un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore in cui erano previste due ipotesi di soddisfacimento²⁰, il Tribunale di Torino, con decreto del 21 marzo 2023, ha ritenuto *“(...) ammissibile la proposta formulata dal debitore in via principale, che prevede una soluzione più soddisfacente per i creditori con tempistiche comunque compatibili con la procedura, tenuto conto che, in assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, può essere omologato un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore a cinque o sette anni, a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati da una siffatta soluzione rispetto alle alternative praticabili (Cass. 27544/2019)”*.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1° marzo 2023, ha inoltre ritenuto che una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore basata sul pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% in un arco temporale di otto anni, costituisca *“(...) un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita,*

¹⁹ Cfr., Tribunale di Lucca, 18 febbraio 2026.

²⁰La proposta principale prevedeva il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 25.600, in rate mensili da € 300 per la durata di 7 anni dall'omologazione del piano di ristrutturazione; la destinazione di tale somma alla soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati ed al pagamento dei crediti chirografari in una percentuale del 66% circa.

La proposta subordinata prevedeva il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 18.400, in rate mensili da € 300 per la durata di 5 anni dall'omologazione del piano di ristrutturazione; la destinazione di tale somma alla soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati ed al pagamento dei crediti chirografari in una percentuale del 44% circa.

in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, che ammette piani di rilevante durata, anche oltre cinque o sette anni, gli Uffici sono pertanto tenuti a verificare che le proposte fondate su pagamenti ultrannuali siano adeguatamente motivate e giustificate da una più efficace tutela delle ragioni erariali rispetto alle soluzioni alternative, di minore durata, concretamente praticabili.

La domanda di ristrutturazione dei debiti deve essere corredata da una serie di documenti idonei a rappresentare in modo completo la situazione economico-patrimoniale del debitore. In particolare, essa deve contenere:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e degli eventuali diritti di prelazione;
- b) la descrizione della composizione del patrimonio;
- c) l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, pensioni, salari percepiti dal debitore e dal suo nucleo familiare, con specificazione delle somme necessarie al mantenimento della famiglia.

Con riferimento al contenuto della proposta, è espressamente prevista la possibilità di procedere alla falcidia e alla ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento assistiti da cessioni del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Inoltre, ai sensi del comma 5, la proposta può contemplare anche il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere di un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il debitore, alla data di deposito della domanda, sia in regola con i pagamenti ovvero sia stato previamente autorizzato dal giudice al pagamento del debito per capitale ed interessi già scaduto a tale data.

Per quanto riguarda i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il comma 4, secondo periodo, consente che la proposta possa prevedere una moratoria nel pagamento fino a un massimo di due anni dall'omologazione. Durante tale periodo di sospensione maturano interessi nella misura del saggio legale²¹.

Sotto il profilo procedurale, il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi del comma 6. La competenza territoriale è determinata secondo i criteri di cui all'art. 27, comma 2, e si radica presso il giudice del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (di seguito, "COMI"), ossia il luogo in cui egli gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, il COMI coincide, in via presuntiva, con la residenza o il domicilio; qualora questi elementi siano sconosciuti, rileva l'ultima dimora nota e, in mancanza, il luogo di nascita. Se quest'ultimo non è situato nel territorio dello Stato, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

3.2. Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Articolo 68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

"1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile,

²¹ Al riguardo, la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 aprile 2026, n. 11676, ha espresso il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall'omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall'omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l'obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio".

tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

La domanda si propone con ricorso al giudice competente tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale in cui il consumatore sovraindebitato ha il COMI ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), e non risulta necessaria l'assistenza di un difensore²².

Se nel circondario in cui il debitore ha il COMI non vi è un OCC, le relative funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato

²² Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento unitario di cui alla sezione II del capo IV del titolo III, tra cui l'articolo 37, comma 1, e l'articolo 40, comma 2, ove è prescritto che la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si propone con ricorso.

che possiedono i requisiti di cui all'articolo 358, individuati, se possibile, tra gli iscritti all'elenco dei gestori della crisi²³.

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni presunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

A riguardo, la Relazione illustrativa al *Codice* afferma che “(...) l'OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell'indebitamento e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura”²⁴.

Nella relazione l'OCC deve indicare, inoltre, se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in base al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita²⁵.

Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, l'OCC deve darne notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni²⁶ devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

²³ L'elenco è stato istituito con il decreto del ministero della giustizia del 24 settembre 2014 n. 202, avente ad oggetto “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

²⁴ Cfr., Relazione illustrativa al *Codice*, pag. 76.

²⁵ L'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario – TUB), rubricato “Verifica del merito creditizio”, stabilisce, al comma 1, che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

²⁶ Il termine di 15 giorni è un termine da considerarsi ordinatorio.

La disposizione è volta a consentire agli Uffici di comunicare la situazione debitoria all'OCC, affinché quest'ultimo possa tenerne conto nella stesura della relazione e nella predisposizione della proposta.

La Direzione provinciale competente in relazione all'ultimo domicilio fiscale dell'interessato è, dunque, tenuta – nel più breve tempo possibile – alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere all'OCC una quantificazione attestante il complessivo debito tributario. Ai fini della quantificazione dell'Ufficio, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all'Agente della riscossione, ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all'Agente, alla data della richiesta dell'OCC²⁷.

L'Agente della riscossione è tenuto a trasmettere all'OCC una comunicazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo, sia esso scaduto o sospeso, ovvero derivante dagli avvisi di accertamento sopra richiamati. Tale comunicazione deve comprendere il tributo, gli interessi e le sanzioni, nonché gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al riguardo, si invitano gli Uffici ad acquisire la comunicazione del debito trasmessa dall'Agente della riscossione all'OCC, al fine di verificare i dati in essa contenuti ed evitare disallineamenti rispetto alle somme effettivamente spettanti all'Erario.

Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

3.3. Condizioni soggettive ostative

²⁷ In linea con le indicazioni di prassi già fornite nel vigore della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dalla Circolare n. 19 del 2015 della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso.

Articolo 69

Condizioni soggettive ostative

“1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

La norma assume rilievo centrale nell’ambito della disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ponendosi quale principale presidio di equilibrio del sistema. Essa, infatti, a fronte dell’assenza del voto dei creditori, diversamente da quanto previsto nel concordato minore e nel concordato preventivo, introduce un controllo giurisdizionale fondato, da un lato, sulla valutazione della condotta del debitore sotto il profilo della meritevolezza e, dall’altro, sulla verifica del comportamento del finanziatore in relazione al rispetto dei criteri di corretta valutazione del merito creditizio.

In tale contesto, il *Codice* individua specifiche condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura, precludendone l’esperibilità al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nonché al soggetto che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia comunque già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Rispetto alla disciplina previgente della l. n. 3 del 2012²⁸, la norma introduce un cambiamento di notevole rilievo: il tradizionale requisito della “meritevolezza”, inteso come totale assenza di colpa nella formazione

²⁸ Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3, l. 3 del 2012, in vigore fino al 24 dicembre 2020, il giudice omologa il piano del consumatore “... quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Detta disposizione prevedeva il c.d. triplice test di meritevolezza, che precludeva l’ammissione del piano quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio della ragionevole prospettiva di adempimento); 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento (criterio della colpa); 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (criterio della sproporzione).

dell'indebitamento, viene sostituito da un criterio più attenuato, rappresentato dall'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Invero, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, è stata inserita la lettera *d-ter*) all'art. 7 della l. n. 3 del 2012, in forza della quale la proposta di piano del consumatore è inammissibile quando il debitore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Pertanto, in virtù di tale ultima disposizione, rimasta invariata con l'introduzione del *Codice*, sono stati eliminati i criteri della ragionevole prospettiva di adempimento e della sproporzione, ed è rimasto solo il criterio della colpa, con la sostituzione della colpa senza alcuna specificazione con la colpa grave.

Di conseguenza, non è più sufficiente rilevare che il debitore abbia contratto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche. Affinché ciò rilevi come ostacolo all'omologazione, è necessario che tale sproporzione sia frutto di una condotta consapevole, intenzionale oppure caratterizzata da una grave negligenza.

L'accesso alla procedura, pertanto, non è più riservato a chi abbia contratto obbligazioni in modo pienamente prudente e proporzionato ma è consentito anche a chi abbia assunto obbligazioni eccedenti le proprie capacità economiche, purché ciò non sia imputabile a colpa grave^{29 30}.

²⁹ Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 maggio 2025, ha richiamato questo principio stabilendo che, in base alla nuova disciplina contenuta nel primo comma dell'art. 69, “... *l'eventuale sproporzione originaria tra debiti e capacità economiche del soggetto istante può ancora assumere rilievo, in particolare laddove risulti evidente, ma va considerata nell'ambito di una valutazione globale della condotta, desumibile anche dalla relazione dell'OCC con la conseguenza che l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è limitato ai soli soggetti che abbiano assunto obbligazioni in modo avveduto e conforme alla propria capacità economica, venendo poi a trovarsi in difficoltà per cause sopravvenute e non prevedibili, ma anche in favore di quei consumatori che, pur non avendo pienamente valutato la propria solvibilità al momento dell'indebitamento, abbiano agito sotto l'influsso di pressioni esterne o in presenza di condizioni soggettive che, pur non pienamente razionali, non appaiano del tutto prive di una logica giustificazione e che in tali casi, la condotta del debitore deve essere valutata non sulla base del parametro dell'uomo prudente o diligente, ma rispetto al criterio della minima diligenza considerato che la norma esclude l'accesso alla procedura soltanto in presenza di una “colpa grave”*”.

³⁰ Con riferimento alla nozione di “*atti in frode*” rilevanti ai sensi dell'art. 69, il Tribunale di Avellino, con decreto del 12 dicembre 2025, ha stabilito che sono tali “... *quelli consistenti nell'occultamento – emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi – di fatti rilevanti ai fini dell'esatta*

Questa impostazione si inserisce coerentemente nella logica del *Codice* e riflette i principi della *Direttiva Insolvency*, che valorizza la “seconda opportunità” per i debitori meritevoli di tutela, ossia quelli che, pur avendo sbagliato, non hanno agito con grave negligenza.

Ne consegue che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se sussistono queste condizioni ostative, con particolare riferimento alle cause dell'indebitamento, al grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché alle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore ad adempiervi³¹.

La norma, senza fornire ulteriori precisazioni, pone quale ulteriore requisito ostativo l'essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o l'averne già beneficiato per due volte.

La *ratio* della disposizione risiede nel fatto che la reiterazione del comportamento lascia ragionevolmente presumere una propensione all'indebitamento imprudente; tale condotta, qualificabile in termini di recidiva, assume pertanto una connotazione di particolare gravità, tale da escludere la possibilità di riconoscere nuovamente il medesimo beneficio in favore dello stesso debitore.

A tal fine, rileva senz'altro l'esdebitazione ottenuta con decreto del giudice a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, nonché la fattispecie dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente *ex art.* 283.

Assume altresì rilievo ostativo la c.d. esdebitazione in senso ampio, che comprende le fattispecie di esdebitazione derivanti da procedure concorsuali e istituti a carattere negoziale come il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del

valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.

³¹ Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 1° agosto 2023 ha dichiarato inammissibile un piano di ristrutturazione affermando che i debitori avevano continuato con colpa ad aggravare la propria situazione di indebitamento proseguendo a contrarre finanziamenti per spese non di vitale importanza. Nella decisione viene stigmatizzata anche la relazione dell'OCC poco precisa nel ricostruire le cause dell'indebitamento con allegazioni che “(...) non consentono di stabilire l'effettiva origine dell'odierno sovraindebitamento, che appare per lo più riconducibile a condotte gravemente colpose dei coniugi”.

consumatore; in tali ultime ipotesi, l'esdebitazione deriva dall'omologa della proposta del debitore da parte del tribunale³².

Il comma 2 della disposizione in commento attribuisce rilievo anche all'eventuale condotta negligente dei creditori e alla loro efficacia causale nella determinazione dello stato di sovraindebitamento, stabilendo che i creditori che abbiano contribuito a far sorgere o ad aggravare lo stato di sovraindebitamento o che hanno violato i principi sul merito creditizio concedendo finanziamenti in assenza di una ponderata valutazione, non possano opporsi all'omologazione del piano.

Dalla lettura della norma, sotto il profilo letterale, emerge che il creditore destinatario della preclusione non coincide esclusivamente con il finanziatore che abbia violato gli obblighi di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma si estende a qualsiasi creditore che abbia colpevolmente contribuito alla formazione dell'indebitamento del consumatore o al suo aggravamento, fino a determinarne lo stato di sovraindebitamento.

Invero, detti creditori "colpevoli", secondo la Corte di cassazione, non perdono la facoltà di contestare l'ammissibilità del piano qualora deducano che il debitore ha tenuto comportamenti scorretti o che ricorrano cause ostative.

Infatti, *"In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta"*(Cfr. Corte di cassazione del 22 luglio 2025, n. 20672).

Inoltre, con riferimento alle possibili interferenze tra la negligenza del soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio del debitore e la gravità della colpa di quest'ultimo nella formazione dello stato di

³²A sostegno di tale posizione, si richiama parte della dottrina: cfr. A. CRIVELLI, *Commento all'art. 69*, pag. 310, in AA.VV., *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, diretto da Di Marzio, Milano, 2022; F. LAMANNA, *Il codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*, pag. 422, Milano, 2022.

sovraindebitamento, la Corte di cassazione, con ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21048, ha stabilito che *“I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui (...), «la violazione del merito creditizio (...) porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)”*.

3.4. Apertura e omologazione del piano

Articolo 70

Apertura e omologazione del piano

“1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l’articolo 10, comma 3.

3. *Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.*
4. *Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.*
5. *Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.*
6. *Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*
7. *Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.*
8. *La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.*
9. *Abrogato*
10. *In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.*
11. *Abrogato*
12. *Abrogato*

Come anticipato nel commento all'art. 68, l'OCC deposita la domanda presso il tribunale territorialmente competente.

La norma in esame prevede, al comma 1, che, qualora il giudice accerti la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, disponga, con decreto, la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della Giustizia, nonché la loro comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'OCC, entro il termine di trenta giorni.

Con il medesimo decreto il giudice può disporre su istanza del debitore: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Al riguardo, il comma 5 prevede che tali provvedimenti possano essere revocati su istanza dei creditori o anche d'ufficio, laddove il debitore compia atti in frode ai creditori.

Con il decreto di apertura della procedura il giudice può disporre il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

I creditori, ricevuta la comunicazione dell'avvio del procedimento, trasmettono all'OCC un indirizzo PEC. In caso di mancata indicazione di tale indirizzo, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

Ogni creditore, nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto di pubblicazione del piano, può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC indicato dall'OCC nella comunicazione di avvio della procedura.

Tale termine non è espressamente previsto a pena di decadenza, tuttavia, si invitano gli Uffici a rispettarlo.

In tale sede, gli Uffici, oltre ad evidenziare eventuali condizioni ostative o profili di inammissibilità, potranno rappresentare eventuali criticità riscontrate in ordine al valore stimato di liquidazione del patrimonio, alla violazione delle cause legittime di prelazione ed alla convenienza economica come attestata dall'OCC ai sensi dell'art. 67, comma 4, nonché in merito all'attendibilità o alla fattibilità complessiva del piano. Ai fini del miglior soddisfacimento del credito tributario, valuteranno le reali circostanze di fatto da cui emerga la convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto, altresì, dell'apporto di risorse esterne e della tempistica della dilazione.

L'OCC, sentito il debitore, deve riferire al giudice e proporre eventuali modifiche al piano, se ritenute necessarie, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per la formulazione di osservazioni.

Se il giudice ritiene il piano ammissibile e fattibile, risolta ogni eventuale contestazione, provvede ad omologarlo con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura; ove necessario, prescrive la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC³³.

In presenza di contestazioni presentate dai creditori in ordine alla convenienza della proposta, il giudice può omologare comunque il piano mediante il c.d. meccanismo del *cram down*, qualora ritenga che il credito degli oppositori possa essere soddisfatto, in esecuzione del piano, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nella procedura in oggetto non esiste un *cram down* rivolto specificatamente all'Amministrazione finanziaria o agli enti previdenziali (*cram down* fiscale), ma l'omologa forzata ha una valenza generale nei confronti di qualsiasi creditore che abbia mosso contestazioni.

La sentenza di omologa deve essere comunicata ai creditori dall'OCC e deve essere pubblicata entro i due giorni successivi in un'apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della Giustizia.

Avverso la sentenza è possibile proporre reclamo ai sensi dell'art. 51, in Corte d'appello nel termine di trenta giorni³⁴.

In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

³³ Ad esempio, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.

³⁴ La Corte di cassazione, con sentenza del 27 febbraio 2025, n. 5157, ha affrontato il tema dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologa di un piano del consumatore, ribadendo un orientamento consolidato, secondo cui “*il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta; nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale*”.

3.5. Esecuzione del piano

Articolo 71

Esecuzione del piano

“1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC”.

L'inizio della fase esecutiva prende avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'art. 70, comma 8, della sentenza di omologazione e consiste nell'attuazione degli adempimenti necessari a realizzare il contenuto della proposta e del piano.

In questa fase il debitore mantiene il possesso del proprio patrimonio, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC.

A quest'ultimo spetta il duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento del debitore e di risolvere le eventuali difficoltà attuative del piano, sottoponendole al giudice solo se necessario.

Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità delle vendite e delle cessioni al piano omologato, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologa del piano, effettuata ai sensi dell'art. 70, comma 7.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere dal debitore in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di avvio della procedura. La condotta del debitore che “(...) *effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti (...)*” o “(...) *intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti (...)*” assume una rilevanza penale ai sensi dell'art. 344, comma 1, lett. c) ed e)³⁵.

In tema di attività informativa cui è tenuto l'OCC, si evidenzia che l'articolo 71, a differenza di quanto già previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 3 del 2012, non prevede l'onere di comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione del piano ma, di contro, impone allo stesso OCC di riferire per iscritto al giudice, ogni sei mesi, sullo stato dell'esecuzione.

Per effetto delle modifiche apportate dal *Correttivo-ter* all'articolo in commento, dal 28 settembre 2024, l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale al fine di consentire a quest'ultimo la verifica della corretta esecuzione del piano e del suo operato.

Se il piano è stato integralmente e correttamente realizzato, il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC e ne autorizza il pagamento; viceversa, in caso di esecuzione parziale o non corretta, indica gli atti necessari per l'attuazione del piano e assegna un termine per il loro compimento, prorogando la fase esecutiva.

³⁵ Rubricato, “*Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi*”.

Il mancato adempimento delle citate prescrizioni correttive comporta la revoca dell'omologazione.

A riguardo, sembra confermato, seppur indirettamente, il principio già previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della l. n. 3 del 2012 in ordine alla possibilità di apportare modifiche al piano omologato non eseguito, per ragioni non imputabili al debitore. Infatti, l'art. 72, comma 2, prevede che la revoca dell'omologazione per sopraggiunta inattuabilità del piano sia pronunciata soltanto laddove “*non sia possibile modificarlo*”

3.6. Revoca della sentenza di omologazione

Articolo 72

Revoca della sentenza di omologazione

“1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. Abrogato.

4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede”.

La revoca dell'omologazione è l'unico provvedimento che può incidere sul piano del consumatore ed è reclamabile *ex art. 51*.

Il suddetto provvedimento giudiziale priva di efficacia vincolante il piano di ristrutturazione e determina la chiusura della relativa procedura, con conseguente riviviscenza dell'intero debito maturato, compreso quello tributario, in capo al soggetto sovraindebitato che torna ad essere considerato *in bonis*.

La revoca può verificarsi in seguito al compimento di atti fraudolenti commessi sia anteriormente al deposito del ricorso introduttivo sia durante la procedura, che inficiano il decreto di omologa.

Può altresì trovare fondamento in atti gravemente patologici connessi ad attività endoprocedimentali o esecutive del piano, tra i quali rilevano l'inadempimento, l'inattuabilità del piano e l'impossibilità di modificarlo.

Come visto nel paragrafo precedente, il provvedimento di revoca può essere disposto anche a seguito della mancata esecuzione delle prescrizioni del giudice, date nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito.

I soggetti legittimati a presentare istanza di revoca dell'omologazione sono, rispettivamente, il creditore, l'OCC, il pubblico ministero e qualsiasi altro interessato³⁶. Decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale, la domanda di revoca non può essere proposta.

In virtù del principio della conservazione degli atti compiuti nel corso del loro svolgimento, comune a tutte le procedure concorsuali, il comma 6 stabilisce che il venir meno dell'omologa del piano del consumatore non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede³⁷.

Gli Uffici, pertanto, assicureranno un costante monitoraggio dell'esecuzione dei piani omologati, verificando il puntuale adempimento degli obblighi e dei pagamenti ivi previsti e, qualora ne venga accertato l'inadempimento, faranno apposita segnalazione all'OCC per le iniziative di competenza.

Al riguardo, in fase di esecuzione del piano, gli Uffici indirizzeranno un'apposita segnalazione all'OCC affinché si adoperi per superare le criticità o rappresentarle al giudice per l'adozione di idonei provvedimenti. Al termine dell'esecuzione del piano, in presenza di inadempimenti, i creditori potranno adire

³⁶ La modifica apportata dal c.d. *Correttivo-ter* ha eliminato la previsione della revoca dell'omologazione d'ufficio ed ha inserito anche gli OCC tra i soggetti legittimati a instaurare il procedimento di revoca.

³⁷ Il riferimento alla buona fede del terzo riprende la disciplina dei contratti (articoli 1445 e 1458 codice civile).

il giudice affinché si adoperi ai sensi dell'art. 71, comma 5, ove questi non abbia autonomamente assunto iniziative.

3.7. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

Articolo 73

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

- “1. Dopo la revoca dell'omologazione il Tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.*
- 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.*
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270”.*

L'articolo in commento è stato oggetto di revisione ad opera del *Correttivo-ter* con lo scopo di rendere il procedimento di apertura della liquidazione controllata in caso di revoca dell'omologazione del piano del consumatore, omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale.

In tale ottica, il riferimento alla “conversione” di una procedura in un'altra è stato eliminato (qui come nel concordato minore), in quanto asistemático e tecnicamente non corretto³⁸.

Pertanto, dopo la revoca dell'omologazione il tribunale su istanza del debitore o di un creditore, provvede ad aprire la procedura di liquidazione controllata verificata la sussistenza dei presupposti relativi. In tal caso, il giudice concede termine al debitore per integrare la documentazione.

Dalla stessa data, se la revoca consegue ad atti di frode o a inadempimento, l'istanza può essere proposta dal pubblico ministero.

4. Concordato minore (Sezione III)

³⁸ Cfr., Relazione *Correttivo-ter*.

4.1. Proposta di concordato minore

Art. 74

Proposta di concordato minore

“1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”.

Il concordato minore rappresenta uno dei tre strumenti di regolazione del sovraindebitamento previsti dal *Codice*. La finalità dell'istituto si fonda su un chiaro *favor* per la continuità dell'attività economica, sia imprenditoriale sia professionale. Il legislatore ha infatti inteso destinare tale procedura ai soggetti che svolgono un'attività produttiva, offrendo loro uno strumento flessibile per la ristrutturazione dei debiti che consenta, ove possibile, la prosecuzione dell'attività. In questo modo si realizza una netta distinzione rispetto alla posizione del consumatore, per il quale è prevista una disciplina autonoma e specifica.

L'istituto in esame costituisce l'evoluzione dell'accordo di composizione della crisi disciplinato dalla l. n. 3 del 2012, da cui tuttavia differisce sotto diversi profili.

In particolare, mentre l'accordo di composizione era infatti accessibile a tutti i soggetti sovraindebitati e subordinato al voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi, il concordato minore si

configura come una procedura maggiormente assimilabile al concordato preventivo, anche in virtù del rinvio operato dall'art. 74, comma 4, alle relative disposizioni, nei limiti della compatibilità.

Questa scelta normativa esprime la volontà del legislatore di rafforzarne la natura concorsuale, già anticipata dalla modifica ad opera del d.l. n. 179 del 2012, all'art. 12 della citata l. n. 3 del 2012, che aveva reso l'accordo omologato vincolante per tutti i creditori anteriori.

Sotto il profilo soggettivo, il concordato minore è accessibile a tutti i debitori elencati all'art. 2, comma 1, lett. c), ad eccezione del consumatore. Si tratta di una novità rispetto all'accordo di composizione della crisi, che si collega all'intenzione del legislatore di escludere dalla procedura riservata al consumatore debiti connessi all'attività produttiva, i quali devono essere ricompresi unicamente nel concordato minore³⁹.

Infatti, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere utilizzata esclusivamente per la regolazione di debiti di natura consumeristica; al contrario, per tutte le altre esposizioni debitorie – comprese quelle di carattere misto – occorre fare ricorso al concordato minore.

Sebbene l'accesso a tale procedura sia precluso al consumatore, è consentita la partecipazione dei componenti di un medesimo nucleo familiare in stato di sovraindebitamento, purché siano rispettati i presupposti di cui all'art. 66 del *Codice*, ovvero la convivenza oppure l'origine comune della situazione debitoria. In questi casi, la presenza di almeno un soggetto appartenente alle categorie indicate dall'art. 2, comma 1, lett. c), consente di estendere l'accesso al concordato

³⁹ Come chiarito dalla relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, pag. 3-4, l'intervento si è reso necessario in quanto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore “non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore. Occorre quindi esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione”.

minore anche agli altri membri della famiglia, pur se qualificabili come consumatori.

Le modifiche introdotte dal *Correttivo-ter* hanno ulteriormente chiarito che qualora anche uno solo dei debitori non abbia la qualifica di consumatore, non è possibile accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti; resta tuttavia sempre possibile utilizzare il concordato minore quale strumento unitario di composizione della crisi.

Sono, pertanto, destinatari della procedura in esame il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start-up* innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, ulteriori limiti emergono dall'art. 33 del *Codice* che, al comma 4, stabilisce l'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese⁴⁰. Sul punto si registrano diversi orientamenti interpretativi.

Un primo orientamento, di carattere più rigoroso, attribuisce rilievo decisivo alla cancellazione dal registro delle imprese, ritenendo che essa segni il termine ultimo entro cui l'imprenditore, sia individuale sia collettivo, possa accedere al concordato minore⁴¹.

Un secondo orientamento limita invece il divieto alle sole società escludendone l'applicazione agli imprenditori individuali⁴², al fine di evitare

⁴⁰ L'art. 33, rubricato "*Cessazione dell'attività del debitore*", al comma 4 dispone che "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore (...) presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*".

⁴¹ In tal modo, il *Codice* sembra aver recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Corte di cassazione, sentenza n. 21286 del 20 ottobre 2015, richiamata anche dalla sentenza n. 12045 del 22 giugno 2020) secondo cui lo scopo della procedura concordataria è la "*risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare*". In coerenza con tale impostazione, la Corte d'appello di Roma 13 dicembre 2024 ha ritenuto prevalente e non superabile il dato letterale della norma, giungendo alla conclusione che l'unico strumento a disposizione dell'imprenditore individuale cancellato sia la liquidazione controllata.

⁴² Cfr. Tribunale di Vicenza 13 marzo 2025. Nello stesso senso, Tribunale di Ancona 15 novembre 2023; Tribunale di Vicenza 4 novembre 2023; Tribunale di La Spezia 30 agosto 2023.

irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle altre figure ammesse alla procedura⁴³.

Un terzo ed ultimo orientamento sostiene che l'art. 33, comma 4, debba essere interpretato *“nel senso di sanzionare con l'inammissibilità la sola presentazione (...) di una domanda (...) di concordato minore con continuità, facendo salva la possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio”*⁴⁴.

La questione è stata da ultimo risolta dalla Corte di cassazione che ha condiviso il primo orientamento, in quanto *“l'interpretazione non solo letterale, ma anche storica, logica, sistematica e costituzionalmente orientata (in termini di ragionevolezza) dell'art. 33, comma 4, CCII, esclude che l'inammissibilità della domanda di concordato minore proposta dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese si riferisca solo a imprese collettive, e non anche alle imprese individuali, ovvero solo al concordato minore in continuità, e non anche a quello liquidatorio. La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio”*⁴⁵.

Gli Uffici si uniformeranno a quest'ultima pronuncia.

Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ammesso al concordato minore il socio fideiussore, anche ove questi non eserciti, al momento della domanda,

⁴³ In questa prospettiva, infatti, se la *ratio* dell'esclusione fosse individuata nell'inesistenza del soggetto al momento della richiesta, la medesima limitazione dovrebbe coerentemente estendersi anche al professionista cancellato dall'albo, nonché al socio illimitatamente responsabile, che non dovrebbe poter accedere al concordato liquidatorio dopo la cancellazione della società. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che l'imprenditore individuale cancellato dal registro possa proporre istanza di concordato minore, dovendo il divieto di cui all'art. 33, comma 4, essere riferito al solo imprenditore collettivo, il quale si estingue con la cancellazione. Diversamente, la persona fisica continua a esistere e a rispondere dei propri debiti con il patrimonio presente e futuro.

⁴⁴ Cfr: Corte d'appello di Napoli 14 luglio 2025; nello stesso senso, anche Tribunale di Udine 21 Marzo 2026 e Tribunale di Ivrea 10 Febbraio 2026. Si afferma, in particolare, che tale interpretazione è in linea con la *ratio* della procedura, in quanto consente, anche al debitore cancellato, di evitare una liquidazione integrale e di beneficiare di una più rapida liberazione dai debiti, sfruttando l'apporto di risorse esterne ex art. 74, comma 2, con incremento apprezzabile dell'attivo disponibile in favore dei creditori.

⁴⁵ Cfr: Corte di Cassazione, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026.

un'attività imprenditoriale o professionale da proseguire⁴⁶. In tal caso, il concordato minore deve assumere natura liquidatoria, con l'apporto di risorse esterne ai sensi dell'art. 74, comma 2, ferma restando la necessità che il soggetto non assuma la qualifica di consumatore⁴⁷.

Secondo l'accertamento in concreto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, tale qualifica non può essere esclusa in via automatica per il solo fatto che la garanzia sia prestata in favore di una società, ma deve essere verificata secondo un criterio funzionale, appurando se la fideiussione sia estranea all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal garante oppure ne costituisca espressione o strumento⁴⁸.

Sotto il profilo oggettivo, è necessario che i soggetti si trovino in stato di sovraindebitamento, ossia in una situazione di crisi o insolvenza ai sensi dell'art. 2 del *Codice*.

Ciò premesso, la disposizione in esame individua due tipologie di concordato minore: il concordato minore in continuità, disciplinato dal comma 1, e il concordato minore liquidatorio, previsto dal comma 2.

Il concordato in continuità consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, sia in forma diretta (in capo allo stesso debitore) sia indiretta attraverso la gestione dell'azienda da parte di un soggetto diverso dal debitore per effetto di cessione, usufrutto, affitto o conferimento d'azienda. È il rinvio al concordato preventivo, ad opera, come già detto, del comma 4 dell'art. 74, che rende applicabile la distinzione tra concordato in continuità diretta ed indiretta, espressamente enunciata all'art. 84, comma 2.

Il concordato minore liquidatorio richiede, invece, necessariamente un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda. Al riguardo, il *Correttivo-ter* ha

⁴⁶ Cfr: Tribunale Salerno, 13 giugno 2023.

⁴⁷ La limitazione al concordato minore liquidatorio discende dall'assenza, in capo al socio fideiussore, di un'attività produttiva da proseguire. Venendo meno il presupposto della continuità richiesto dall'art. 74, comma 1, l'accesso all'istituto resta possibile nella sola forma di cui all'art. 74, comma 2, a norma del quale "Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda".

⁴⁸ Cfr: Corte di cassazione, ordinanze: 22 gennaio 2026, n. 1483 e 10 luglio 2025, n. 18834.

volutamente mantenuto indeterminato (“*in misura apprezzabile*”) l’apporto necessario a tale tipologia di procedura, riferendolo all’attivo disponibile al momento della domanda e non più alla “*soddisfazione dei creditori*”⁴⁹. L’elemento di comparazione, dunque, è ora l’intero patrimonio del debitore, prescindendo da quanto previsto a soddisfacimento del ceto creditorio.

A differenza del concordato preventivo liquidatorio, la proposta non deve necessariamente prevedere un apporto di risorse esterne tale da determinare un incremento dell’attivo disponibile pari almeno al 10%, né assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare (Cfr., art. 84, comma 4).

Tale impostazione riflette una precisa scelta legislativa volta a riconoscere al giudice un maggior margine di apprezzamento, fermo restando che l’apporto deve comunque risultare significativo, come lascia intendere l’espressione utilizzata dal legislatore “*incremento in misura apprezzabile*”⁵⁰.

Quanto al contenuto della proposta, il comma 3, applicabile a entrambe le tipologie di concordato minore, pur eliminando, ad opera del *Correttivo-ter*, il riferimento al “*contenuto libero*”, continua a consentire che l’offerta ai creditori possa avvenire in qualsiasi forma, anche con modalità di soddisfazione diverse dal pagamento in denaro (c.d. *datio in solutum*)⁵¹.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la proposta deve rispettare i principi generali della responsabilità patrimoniale e della *par condicio creditorum*, nonché l’ordine delle cause di prelazione.

Come sottolineato, infatti, dalla Corte di cassazione nella sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, “*l’affermazione contenuta nel terzo comma dell’art. 74 CCII ... non deve fuorviare (ed in ciò risiede l’intervento correttivo del 2024, che*

⁴⁹ Prima dell’intervento, ad opera dell’articolo 20, comma 1, del *Correttivo-ter*, il comma 2 prevedeva che “*2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*”

⁵⁰ In questi termini si è espresso il Tribunale di Ferrara, 23 maggio 2023 con un principio che può ritenersi ancora valido ancorché enunciato con riferimento alla formulazione antecedente alle modifiche operate dal *Correttivo-ter*.

⁵¹ Prima dell’intervento, ad opera dell’articolo 20, comma 1, del *Correttivo-ter*, il comma 3 stabiliva “*3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo (...)*”.

ha espunto il riferimento al “contenuto libero”), poiché il paradigma di riferimento per il controllo di legittimità in discussione va debitamente integrato non solo con le ulteriori disposizioni che seguono all’interno della sezione, ma anche con le disposizioni dettate in tema di concordato preventivo, per tutto quanto ivi non previsto e nei limiti di compatibilità, ai sensi, per l’appunto, dell’art. 74, comma 4 CCIF⁵². Deve pertanto ritenersi estranea al modello concordatario una proposta che parifichi il trattamento dei creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta. Per tali ragioni, secondo la citata sentenza, “la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCIF”.

Gli Uffici, in sede di contestazioni da fare pervenire all’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. c), potranno eccepire la violazione dei criteri stabiliti per la formulazione della proposta.

Il *Correttivo-ter* ha inoltre innovato la disciplina del classamento dei creditori prevedendo che la suddivisione in classi è eventuale, fatta salva l’ipotesi dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i quali la formazione delle classi resta obbligatoria (*Cfr.*, ultimo periodo del comma 3, dell’articolo in commento).

Tale scelta esclude l’applicazione al concordato minore delle ulteriori ipotesi di classamento obbligatorio previste per il concordato preventivo dall’art. 85, comma 2.

La modifica normativa risulta particolarmente significativa, poiché tra le ipotesi in cui l’art. 85, comma 2, impone la suddivisione dei creditori in classi – ipotesi non richiamata nell’ambito del concordato minore – rientra anche quella

⁵² Tra queste, in particolare, rilevano le norme contenute negli articoli 84 e 112 che distinguono il trattamento dei creditori a seconda che si tratti di concordato in continuità o liquidatorio. Da tali previsioni la Cassazione ricava che lo statuto della concorsualità è regolato mediante il rinvio “agli articoli 2740 e 2741 del codice civile”, ovvero al “rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione”, parametri entrambi menzionati nei sopra citati commi 4, 6 e 7 dell’art. 84, i quali non possono non trovare applicazione anche per il concordato minore.

dei “creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento”, il cui trattamento è esaminato nel commento all’art. 80.

Con particolare riguardo al concordato minore in continuità, il rinvio alle norme del concordato preventivo per quanto compatibili consente l’applicazione della *relative priority rule*, distinguendo tra valore di liquidazione ed eccedenza da continuità. Dall’analisi del vigente quadro normativo discende infatti l’applicabilità anche a tale procedura della regola di cui all’art. 84, comma 6⁵³, atteso che:

- 1) non sussistono ostacoli a ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule* con il concordato minore, potendosi distinguere, anche in tale procedura, tra valore di liquidazione (ossia quanto sarebbe ricavabile in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza di liquidazione (costituito dal plusvalore che si genera esclusivamente dalla prosecuzione dell’attività nell’ambito del concordato minore);
- 2) l’art. 78, comma 2-bis, nel fare riferimento all’art. 112, comma 2⁵⁴, richiama indirettamente anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule*. La disposizione prevede infatti che “Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se: (...); b) è proposta

⁵³ Il citato comma 6, così come sostituito dal Correttivo-ter, dispone “6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”.

⁵⁴ L’art. 112, comma 2 del Codice, dispone che “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2”.

Poiché il professionista e l'impresa risultano assimilabili sotto il profilo della produzione di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa), deve ritenersi compatibile l'applicazione dell'art. 84, comma 6, anche al professionista in concordato minore.

Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1105 del 3 marzo 2026, nella quale viene chiarito che il riferimento alla “*continuità aziendale*” contenuto nell'art. 78, comma 2-*bis*, lett. b), non deve essere interpretato in senso strettamente letterale, non essendovi ragioni di carattere sistematico idonee a escluderne l'applicazione al concordato in continuità professionale. Ai fini del concordato minore, infatti, non si ravvisa una peculiarità della continuità dell'attività imprenditoriale rispetto a quella professionale, tale da giustificare una disciplina differenziata⁵⁵.

La stessa pronuncia ha inoltre chiarito che anche nel concordato minore del professionista non è, in astratto, preclusa la configurabilità di un valore eccedente quello di liquidazione (c.d. *surplus* da continuità), purché ne sia correttamente individuato il perimetro. A tal riguardo, la Corte d'appello richiama l'art. 282 del *Codice* e i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 19 gennaio 2024, secondo cui il termine triennale collegato all'esdebitazione può assumere rilievo quale parametro temporale per l'apprensione dei beni sopravvenuti, ove sia ragionevolmente prevedibile l'accesso del debitore al beneficio⁵⁶.

⁵⁵ Secondo la Corte, “*la ratio della disciplina va piuttosto individuata in un favor nei confronti della continuità dell'attività, sia imprenditoriale che professionale, in vista della quale è stata prevista una disciplina unitaria - in linea con i principi espressi nei primi due considerando della Direttiva (UE) 2019/1023 c.d. insolvency*”.

⁵⁶ Il riferimento al triennio deriva, in particolare, dall'art. 282, comma 1, a norma del quale l'esdebitazione nella liquidazione controllata opera di diritto a seguito della chiusura della procedura e, comunque, decorsi tre anni dalla sua apertura. In proposito, la Consulta afferma che “*se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo*”.

Da tale principio la Corte d'appello di Firenze desume che il termine triennale previsto per l'esdebitazione costituisce, al tempo stesso, un termine minimo ma anche massimo di acquisizione dei beni futuri, purché operi l'esdebitazione. Ne consegue che, qualora il piano preveda la destinazione ai creditori di redditi prodotti per un periodo più ampio, le utilità attribuite oltre il triennio, nel caso esaminato, i redditi dei due

La Corte d'appello di Firenze ha infine precisato che l'approvazione della proposta di concordato minore presuppone il raggiungimento delle maggioranze indicate nell'art. 79 e che, in caso di formazione di classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. In ipotesi di continuità, tale criterio si coordina, per effetto del rinvio all'art. 112, comma 2⁵⁷, con la possibilità di omologare la proposta anche in presenza di classi dissenzienti, purché essa sia approvata da almeno una delle classi indicate dall'art. 112, comma 2, lett. d). In caso contrario, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della c.d. ristrutturazione trasversale nel concordato minore.

4.2. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

Art. 75

Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

“1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;*
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;*
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;*
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.*

2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in

anni successivi, possono essere considerate eccedenti rispetto al valore di liquidazione e qualificate come *surplus* derivante dalla continuità dell'attività professionale.

⁵⁷ L'art. 78, comma 2-bis, lett. b), richiama espressamente l'art. 112, comma 2, ai fini dell'omologa del concordato in continuità in presenza di una o più classi dissenzienti. La norma subordina tale esito alla ricorrenza congiunta di quattro presupposti: a) il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del valore di liquidazione; b) la distribuzione del valore eccedente in modo da assicurare alle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello riservato alle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; c) il divieto di attribuire a qualsiasi creditore utilità eccedenti l'ammontare del credito; d) l'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una sia composta da creditori muniti di prelazione, ovvero, in difetto, da parte di almeno una classe di creditori cui è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte secondo l'ordine delle prelazioni, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

3. Quando è prevista la continuazione dell'attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

La norma in esame svolge una duplice funzione: da un lato, individua la documentazione che il debitore è tenuto a depositare a supporto della domanda, al fine di consentire una piena e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria; dall'altro, detta le regole per il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, introducendo alcune rilevanti deroghe rispetto al principio di integrale soddisfazione.

Con riferimento al primo profilo, il comma 1 elenca in modo puntuale i documenti che il debitore deve allegare alla domanda, utili a dimostrare la reale situazione aziendale o professionale del sovraindebitato.

Il primo documento richiesto è il piano, che rappresenta l'elemento centrale della proposta e deve contenere la descrizione dettagliata delle modalità e dei tempi di adempimento, con l'indicazione delle risorse interne – ed eventualmente esterne – che saranno utilizzate e rese disponibili. La lett. a) richiede, altresì, l'allegazione dei bilanci, delle scritture contabili e delle principali dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi, al minore periodo di attività.

A ciò si aggiunge, ai sensi della lett. *b*), una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del sovraindebitato, i cui dati dovranno essere in linea con quelli contenuti nell'elenco dei creditori di cui alla successiva lett. *c*).

La richiamata lett. *c*) richiede l'elenco completo di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione e dei rispettivi domicili digitali, ove disponibili.

Particolare rilievo assume la lett. *d*) che impone di indicare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, del *Codice*, compiuti negli ultimi cinque anni⁵⁸. Tale previsione consente al giudice e ai creditori di verificare l'eventuale compimento da parte del debitore di atti volti a ridurre il patrimonio in vista della domanda di accesso al concordato minore.

Infine, la lett. *e*) richiede l'allegazione della documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari, e a ogni altra entrata del debitore e del nucleo familiare, in modo da determinare la quota di reddito destinabile al soddisfacimento dei creditori, tenuto conto delle esigenze di mantenimento del debitore e dei suoi familiari.

Con riferimento al secondo profilo, il comma 2 disciplina il trattamento dei crediti privilegiati, prevedendo la possibilità di una loro soddisfazione parziale. Tale deroga è tuttavia subordinata alla condizione che ai creditori muniti di prelazione sia, comunque, assicurato un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero in sede liquidatoria, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la garanzia. La valutazione è attestata dall'OCC.

La norma riproduce, nella sostanza, quanto già previsto dall'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012 e trova corrispondenza anche nelle disposizioni concernenti la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67, comma 4) e il concordato

⁵⁸ Il comma 2 del citato articolo 94 dispone che *“Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”*.

preventivo (art. 84, comma 5), confermando la scelta del legislatore di uniformare il trattamento dei crediti privilegiati nei diversi strumenti di regolazione della crisi.

I commi 2-*bis* (introdotto dal *Correttivo-ter*) e 3 prevedono una disciplina speciale per i contratti di mutuo con garanzia reale, nell'ottica di favorire la continuità della vita personale e dell'attività economica del debitore.

In particolare, il comma 2-*bis* consente al debitore persona fisica di proseguire il pagamento delle rate a scadere del mutuo sull'abitazione principale secondo il piano originario di ammortamento, purché, alla data della domanda, sia in regola con i pagamenti o sia autorizzato dal giudice a sanare le rate scadute.

Il comma 3, analogamente, estende detta possibilità ai mutui con garanzia reale su beni strumentali, qualora sia prevista la continuazione dell'attività. Anche in questo caso, il mantenimento del piano di ammortamento originario è subordinato all'adempimento delle obbligazioni pregresse o alla relativa autorizzazione del giudice.

In entrambe le ipotesi è necessario che l'OCC attesti sia la possibilità di soddisfare integralmente il credito in sede liquidatoria, sia l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori.

Per la disamina del trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali, quali particolari categorie di crediti privilegiati, si rinvia alle considerazioni espresse nel commento all'art. 80.

4.3. Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Art. 76

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

“1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

f) Abrogato;

g) Abrogato.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica".

La norma disciplina le modalità di accesso alla procedura, soffermandosi sia sull'attività dell'OCC nella fase di presentazione della domanda, sia sui contenuti della relazione che è tenuto a predisporre.

In specie, il comma 1 stabilisce che la domanda deve essere presentata tramite un OCC avente sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2⁵⁹. Detta previsione conferma il ruolo centrale dell'OCC quale ausiliario qualificato della procedura e presidio a garanzia della correttezza delle informazioni fornite dal debitore.

⁵⁹ La disposizione prevede altresì che in mancanza di un OCC territorialmente competente, le relative funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, nominati dal presidente del Tribunale o da un giudice delegato, preferibilmente tra i soggetti iscritti nel registro degli OCC.

La formulazione della domanda richiede la difesa tecnica, trovando applicazione la regola generale sulla obbligatorietà del patrocinio prevista dall'art. 9 del *Codice*, rubricato “*Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale*” che, al comma 2, dispone “*salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio*”.

Particolare rilievo assume il comma 2, che individua il contenuto della relazione particolareggiata dell'OCC, documento essenziale da allegare alla domanda.

La relazione deve indicare le cause dell'indebitamento e valutare la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (lett. *a*), nonché esporre le ragioni della sua incapacità di adempiere (lett. *b*). Detti elementi assumono rilievo per la verifica della condotta del debitore e della complessiva sostenibilità della proposta.

La lettera *c*), come modificata dal *Correttivo-ter*, richiede espressamente di segnalare l'eventuale compimento di atti in frode ai creditori o la pendenza di azioni impugnatorie da parte dei creditori, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 77 che dispone l'inammissibilità della domanda in presenza di tale tipologia di atti. Peraltro, anche nella precedente formulazione della norma⁶⁰ si riteneva che, pur in assenza di un espresso richiamo, la relazione dell'OCC dovesse contenere una valutazione sulla meritevolezza del debitore sulla correttezza della sua condotta, ma l'attuale previsione rende tale obbligo esplicito.

Di particolare importanza è la lett. *d*), che impone all'OCC di esprimere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché, a seguito della modifica normativa ad opera del *Correttivo-ter*, sulla “*fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata*”⁶¹. La relazione dell'OCC assume quindi una funzione essenziale non solo nella fase di ammissione della procedura, ma anche ai fini delle successive valutazioni del giudice. Essa, infatti, costituisce

⁶⁰ La lettera *c*) nel testo precedente alle modifiche apportate dal *Correttivo-ter* così disponeva “*c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori*”.

⁶¹ Il *Correttivo-ter* ha puntualizzato che il parametro di confronto è con la liquidazione controllata

parametro di riferimento sia per la verifica della fattibilità del piano da parte del giudice ai sensi dell'art. 80, comma 1, sia per le contestazioni dei creditori in ordine alla convenienza della proposta ai sensi dell'art. 80, comma 3.

La relazione deve, altresì, indicare i costi presumibili della procedura (lett. e), delineando, così, in modo trasparente l'impatto economico dell'operazione.

Il comma 3 rafforza ulteriormente il contenuto informativo della relazione, prevedendo che l'OCC indichi se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento della concessione del finanziamento. Tale previsione, così come già argomentato nei paragrafi dedicati al piano di ristrutturazione del consumatore, si inserisce nel solco dei principi di responsabilità degli intermediari finanziari.

Il comma 6 precisa che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in linea con l'esigenza di celerità e semplificazione delle procedure di sovraindebitamento.

Il comma 4 dispone un obbligo di comunicazione a carico dell'OCC, il quale, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, deve darne notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali (anche degli enti locali) competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. Detti soggetti entro quindici giorni devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Con riferimento all'attività degli Uffici relativa alla quantificazione del debito tributario e al coordinamento con l'Agente della riscossione, si rinvia alle indicazioni contenute nel commento all'art. 68, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

4.4. Inammissibilità della domanda di concordato minore

Art. 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore

“1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato

esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

La norma in commento si inserisce nel quadro delineato dall'art. 74, relativo ai presupposti di accesso al concordato minore, e individua una serie di requisiti, la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda. Essa assicura, da un lato, che alla procedura possano accedere solo i debitori meritevoli, e dall'altro, che la proposta sia supportata da adeguate informazioni.

In primo luogo, la disposizione prevede l'inammissibilità della domanda in caso di mancanza della documentazione richiesta dagli articoli 75 e 76. Tale requisito non ha solo una rilevanza formale, ma assume anche rilievo sostanziale, in quanto la completezza della documentazione consente una compiuta valutazione sia da parte del giudice sia da parte dei creditori. Ne consegue che Uffici sono chiamati a svolgere un controllo accurato, volto a verificare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta.

Un'altra causa di inammissibilità è costituita dal superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d*). Per quanto concerne gli imprenditori, il rispetto di tali limiti è connaturato alla nozione stessa di impresa minore, richiamata tra i soggetti legittimati all'accesso al concordato minore dall'art. 74 nella parte in cui rinvia all'art. 2, comma 1, lett. *c*). Più problematica appare, invece, l'applicazione della disposizione ai soggetti non imprenditori, quali i professionisti, poiché la norma fa genericamente riferimento al “*debitore*”.

Un'interpretazione meramente letterale, estendendo il riferimento al “*debitore*” a tutte le categorie, potrebbe condurre a ritenere che anche i professionisti che superino i predetti limiti, siano esclusi da qualsiasi procedura di tipo concordatario, lasciando loro quale unica alternativa la liquidazione controllata.

Tale lettura appare tuttavia difficilmente compatibile con i principi costituzionali, in particolare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché i professionisti subirebbero un trattamento deteriore rispetto

alle imprese che superano i citati limiti, le quali potrebbero comunque accedere a una procedura di tipo concordataria quale il concordato preventivo.

Appare quindi preferibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che riferisca il requisito dimensionale al solo imprenditore, consentendo anche ai professionisti di accedere al concordato minore pur in presenza di valori eccedenti le soglie previste.

A tale esito conduce anche il necessario coordinamento con l'art. 121, ai sensi del quale *“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*.

Da tale previsione si desume che la causa di inammissibilità in esame non concerne tutti i debitori ammessi alla procedura di concordato minore, ma soltanto i soggetti che, in caso di superamento dei suddetti limiti dimensionali, sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, ossia gli imprenditori commerciali⁶².

Si ritiene, quindi che anche i professionisti sopra soglia possano accedere al concordato minore, sottolineando che, allo stato attuale, non risulta giurisprudenza contraria a tale tesi.

La norma prevede inoltre l'inammissibilità della domanda qualora il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. La previsione risponde all'esigenza di evitare un uso reiterato degli strumenti di liberazione dai debiti, che devono restare di carattere eccezionale. Per un approfondimento sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all'art. 69, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Particolare rilievo assume, infine, la causa di inammissibilità della domanda connessa al compimento di atti diretti a frodare le ragioni di creditori. A tale riguardo, occorre evidenziare che l'art. 76, comma 2, lett. c), come modificato dal *Correttivo-ter*, impone all'OCC di dare conto nella relazione particolareggiata, dell'eventuale esistenza di atti in frode, rafforzando il sistema dei controlli

⁶² In questo senso, *cf.* anche Tribunale di Locri, sentenza n. 14 del 12 luglio 2025, secondo cui *“Poiché il ricorrente non è un imprenditore, non si applica il requisito di ammissibilità stabilito dall'articolo 77 ccii con riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa (si veda il richiamo all'articolo 2 c. 1 lett. d) ccii)”*.

preventivi. In termini più generali, sebbene per il concordato minore non sia espressamente prevista una puntuale valutazione della meritevolezza, diversamente da quanto accade nella procedura di cui all'art. 283, rubricato “*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*”, la giurisprudenza di merito non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato consapevolmente la propria situazione di crisi o operato con grave colpa, in violazione dei principi di buona fede e trasparenza.

In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di merito ha ritenuto “*idonea a concretare l’effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori*”, la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare adempimento delle obbligazioni verso altri creditori diversi dell’Erario, omettendo il versamento delle imposte dovute e accumulando un rilevante debito tributario, il pagamento dei debiti tributari⁶³.

Gli Uffici, pertanto, verificheranno con particolare attenzione la natura e l’origine dell’indebitamento, al fine di accertare se eventuali condotte del debitore, quali la reiterata e consapevole violazione degli obblighi fiscali, possano configurarsi quali atti compiuti in frode ai creditori e incidere sull’ammissibilità della domanda. Il tema della meritevolezza è compiutamente approfondito in relazione all’art. 283.

4.5. Procedimento

Art. 78 *Procedimento*

“1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono

⁶³ Cfr. Corte di appello di Genova, sentenza 29 luglio 2025, n. 48; negli stessi termini, la medesima Corte di appello di Genova, sentenza 10 giugno 2025, n. 35.

essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) la nomina è richiesta dal debitore.

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto”.

La norma disciplina lo svolgimento del procedimento di concordato minore nella fase successiva al deposito della domanda, al fine di assicurare adeguate garanzie per i creditori e strumenti di controllo sulla condotta del debitore. Essa regola, in particolare, i provvedimenti del giudice sull'ammissibilità, gli effetti dell'apertura della procedura, nonché il ruolo dell'OCC.

Il comma 1 distingue due ipotesi: quella in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, nel qual caso il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile; quella in cui difettino i presupposti di ammissibilità, con conseguente rigetto mediante decreto motivato, reclamabile dinanzi al tribunale nel termine di trenta giorni.

Il *Correttivo-ter* ha introdotto la possibilità per il giudice di concedere al debitore un termine, non superiore a quindici giorni, per integrare il piano e la documentazione, al fine di rimuovere eventuali ragioni ostative all'ammissibilità della domanda.

Con il decreto di apertura, il giudice adotta una serie di provvedimenti indicati al comma 2.

In primo luogo, dispone gli adempimenti pubblicitari (lett. *a*) mediante pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia e, se il debitore esercita attività d'impresa, anche nel registro delle imprese. Qualora il piano preveda atti dispositivi su beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere, altresì, trascritto nei registri competenti (lett. *b*), per renderlo opponibile ai terzi.

Il giudice assegna ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro cui fare pervenire all'OCC, a mezzo PEC o altro mezzo equipollente, la propria adesione o dissenso alla proposta di concordato, nonché eventuali contestazioni (lett. *c*).

In relazione ai tributi amministrati da questa Agenzia, il voto è espresso dalla competente Direzione provinciale con riguardo alla generalità dei crediti vantati⁶⁴. L'Agente della riscossione esprime, invece, il voto limitatamente agli oneri di riscossione di propria spettanza.

Tale riparto di competenze è desumibile dall'art. 88⁶⁵, dettato in materia di concordato preventivo, che assume rilievo, sotto questo profilo, in forza del rinvio

⁶⁴ Sono dunque compresi sia i tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, sia i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 e già consegnati all'Agente alla medesima data.

⁶⁵ Ai sensi dell'art. 88, comma 6, "*Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione...*"; il successivo comma 7 dispone che "*Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*".

operato dall'art. 74, comma 4, alle disposizioni del concordato preventivo, applicabili in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto.

La soluzione prospettata è in linea con il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui *“il diritto di voto (nel concordato, così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato”*⁶⁶. La Suprema Corte ha altresì precisato che *“è indubbio che l'Agente della Riscossione non abbia ex sé la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore”*.

Particolarmente rilevante, sempre in relazione al contenuto del decreto di apertura, è la disciplina degli effetti protettivi di cui alla lett. d), che il giudice può disporre su istanza del debitore.

La disposizione, come modificata dal *Correttivo-ter*, prevede che il giudice possa disporre che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né possano essere acquisiti nuovi diritti di prelazione sui beni del debitore. Inoltre, sono sospesi i termini di prescrizione e non si verificano decadenze, né può essere aperta la liquidazione controllata.

Rispetto alla disciplina previgente, contenuta nella l. n. 3 del 2012, emerge una significativa differenza: mentre gli effetti protettivi operavano automaticamente con l'apertura della procedura, il *Codice* richiede oggi una specifica richiesta del debitore. Tale scelta è in linea con l'impianto sistematico del *Codice* che esclude effetti protettivi automatici (*no automatic stay*).

Il comma 2-*bis* disciplina le ipotesi in cui il giudice nomina un commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC. La nomina può avvenire in tre ipotesi: quando sia disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la nomina risulti necessaria per la tutela degli interessi delle parti; quando sia

⁶⁶ Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 7 dicembre 2022, n. 35976, in seguito richiamata dalla stessa Cassazione nell'ordinanza n. 13877 del 19 maggio 2023.

proposta domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2; oppure quando la nomina sia richiesta dal debitore.

Il commissario giudiziale svolge un ruolo di vigilanza rafforzata sull'attività del debitore, rilevante soprattutto nelle ipotesi di concordati in continuità.

Secondo una recente pronuncia di legittimità, in caso di nomina di un commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza integri di per sé una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda⁶⁷. Tale circostanza può tuttavia essere valutata dal giudice quale indice della possibile inattendibilità o non fattibilità del piano, anche in considerazione dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione dell'OCC.

Il comma 3 attribuisce all'OCC il compito di curare l'esecuzione del decreto; ciò conferma la funzione di ausiliario del giudice nella gestione della procedura. In presenza di particolari esigenze, può inoltre essere nominato un custode dell'azienda o del patrimonio, ai sensi dell'art. 54.

Il comma 4 disciplina, infine, gli obblighi inerenti le modalità di partecipazione dei creditori, imponendo loro di indicare un indirizzo PEC nella dichiarazione di adesione o dissenso.

Infine, il comma 5 introduce un effetto tipico delle procedure concorsuali, consistente in una forma di "spossessamento attenuato": a seguito della pubblicità del decreto, il soggetto sovraindebitato conserva il potere di porre validamente in essere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

4.6. Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Art. 79

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

⁶⁷ Cfr: Corte di Cassazione, sentenza 30 giugno 2025, n. 17721.

“1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al terzo grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto”.

La disposizione disciplina il procedimento di formazione del consenso dei creditori e individua le maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato minore, regolando altresì i soggetti legittimati al voto e gli effetti dell’accordo nei confronti di determinate categorie di obbligati.

Il meccanismo di voto si coordina con quanto previsto dall’art. 78, comma 2, lett. c), in base al quale il giudice, con il decreto di apertura della procedura, assegna ai creditori un termine entro cui devono comunicare all’OCC la propria adesione o il proprio dissenso, nonché eventuali contestazioni. Decorso tale termine, spetta al tribunale verificare il raggiungimento delle maggioranze richieste. Ne consegue la necessità, per i creditori, di esprimere tempestivamente

la propria posizione e le eventuali contestazioni nel termine fissato dal tribunale, non essendo irrilevante il silenzio, come si vedrà nel prosieguo del paragrafo.

Sotto il profilo operativo, assume rilievo preliminare l'attività di controllo sulla documentazione allegata alla proposta, verificando, anzitutto, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla proposta, la cui carenza comporta l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77. È quindi necessario che gli Uffici verifichino con attenzione la completezza, la coerenza e l'attendibilità delle informazioni fornite, con particolare riguardo alla relazione dell'OCC e che valutino il corretto trattamento del credito tributario, in termini di rispetto della graduazione e di convenienza economica rispetto all'alternativa liquidatoria

Ciò premesso, il comma 1 della norma stabilisce la regola generale secondo cui il concordato minore è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Rispetto alla precedente disciplina contenuta nella l. n. 3 del 2012, che richiedeva il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti, il *Codice* prevede una soglia semplificata.

Il comma 1 contempla poi alcune ipotesi particolari. Infatti, qualora un unico creditore sia titolare di una posizione superiore alla maggioranza dei crediti ammessi, è richiesta, oltre alla maggioranza per valore, anche la maggioranza "per teste" dei voti espressi, al fine di evitare che la procedura sia condizionata da un solo soggetto. Inoltre, nel caso in cui siano previste classi di creditori, l'approvazione richiede che la maggioranza sia raggiunta non solo complessivamente, ma anche nel maggior numero delle classi, in coerenza con una logica di equilibrata rappresentanza degli interessi coinvolti⁶⁸.

Quanto ai creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, essi non partecipano al voto nel caso in cui la proposta preveda il loro pagamento integrale; possono tuttavia votare qualora rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. In caso soddisfacimento parziale, essi partecipano al voto per la parte residua del credito, equiparati ai crediti chirografari.

⁶⁸ Ciò per effetto della modifica apportata dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 1 dell'art. 79.

Il comma 2 individua una serie di soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, al fine di prevenire possibili interferenze o distorsioni nel processo decisionale. Si tratta, in particolare, dei soggetti legati al debitore da rapporti familiari o di controllo societario, nonché dei cessionari dei relativi crediti da meno di un anno prima della domanda e, in via generale, di tutti i creditori in conflitto di interessi.

Il comma 3 prevede una regola di particolare rilievo, stabilendo che il mancato invio, da parte dei creditori, della dichiarazione contenente la propria posizione e le eventuali contestazioni, entro i termini assegnati dal tribunale, equivale a consenso alla proposta. La regola del c.d. silenzio assenso, tuttavia, non trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il cui mancato voto è compiutamente disciplinato dall'art. 80, comma 3, come si avrà modo di esaminare nel relativo commento.

Si ravvisa, tuttavia, l'opportunità che gli Uffici provvedano sempre a manifestare la propria posizione ovvero a formulare eventuali contestazioni nei termini stabiliti dal tribunale.

Quanto agli effetti del concordato minore, il comma 4 prevede che, salvo patto contrario, esso si estenda anche ai soci illimitatamente responsabili della società debitrice. Il comma 5 stabilisce, invece, che il concordato minore non produce effetti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, i quali restano obbligati per l'intero, salvo diversa previsione espressa contenuta nella proposta⁶⁹.

4.7. Omologazione del concordato minore

Art. 80

Omologazione del concordato minore

⁶⁹ Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, l'art. 59 dispone che i creditori non aderenti "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso", senza eccezione alcuna. Come nel concordato minore, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Per quanto attiene al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 117, i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, senza che sia consentito prevedere diversamente. Al pari del concordato minore, il concordato preventivo della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.

- “1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50”.

La norma disciplina la fase conclusiva del concordato minore, regolando il giudizio di omologazione da parte del tribunale.

In tale momento si realizza la verifica definitiva della proposta, sia sotto il profilo della legittimità sia sotto quello della convenienza, segnando il passaggio dalla fase negoziale a quella decisoria della procedura.

Ai sensi del comma 1, “*in mancanza di contestazioni*” il giudice procede all’omologazione con sentenza, previa verifica di tre condizioni fondamentali: l’ammissibilità della domanda, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 79.

La verifica dell’ammissibilità comporta il controllo sulla sussistenza dei presupposti di accesso (come, ad esempio, nel concordato minore liquidatorio,

l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo), nonché sull'assenza di cause ostative (si pensi alla cancellazione dal registro delle imprese rilevante *ex art. 33, comma 4*). La verifica sulla fattibilità del piano riguarda la concreta realizzabilità dello stesso, alla luce delle risorse disponibili e delle modalità di soddisfacimento dei creditori. Infine, il giudice accerta il raggiungimento delle maggioranze, attestando la validità del consenso espresso dai creditori.

Con la sentenza di omologazione il giudice dichiara chiusa la procedura, determinando l'ingresso nella fase esecutiva del piano.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui ci siano contestazioni sulla convenienza della proposta. Nella sua prima parte, la disposizione prevede che, qualora uno dei creditori o altro interessato contesti la convenienza della proposta di concordato, il giudice possa comunque omologare il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata. In tal caso, il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di convenienza, inteso come riconoscimento al singolo creditore di un trattamento non peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. In questa ipotesi, il *cram down* si basa su un giudizio comparativo tra la proposta e le prospettive della liquidazione controllata, dovendo il trattamento offerto risultare “*non inferiore*” a tale alternativa.

Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nell'ambito del concordato minore richiede, invero, il coordinamento delle disposizioni contenute negli articoli 79, 80 e 88.

In particolare, la seconda parte del comma 3 disciplina specificamente, il *cram down* fiscale, previdenziale e contributivo.

Il giudice può omologare il concordato anche in assenza di adesione alla proposta concordataria dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie⁷⁰, quando il loro consenso risulti

⁷⁰ In forza della clausola di rinvio contenuta nell'art. 74, ultimo comma, è possibile colmare eventuali lacune normative presenti nella disciplina del concordato minore facendo riferimento alle previsioni in tema di concordato preventivo. Nel caso di specie, rileva l'art. 88 e la precisazione ivi introdotta dal *Correttivo-ter*, secondo cui la mancata adesione dei creditori pubblici comprende anche il voto contrario.

determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste e la proposta risulti maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell'OCC.

La previsione di una disciplina specifica per la mancata adesione dei creditori pubblici comporta l'inapplicabilità del meccanismo generale del silenzio-assenso previsto dall'art. 79, comma 3.

Ne consegue che il mancato esercizio del diritto di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria non può essere automaticamente equiparato ad una manifestazione di consenso alla proposta, ma assume rilievo esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 80, comma 3. L'adesione "forzosa" può dunque operare nella sola ipotesi in cui la proposta risulti conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC⁷¹, e sempre che ciò consenta il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79.

Resta in ogni caso ferma la necessità che Uffici competenti esprimano il proprio voto motivato entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 79, comma 3.

Occorre inoltre sottolineare che il *cram down* fiscale rileva esclusivamente ai fini del computo delle maggioranze, dovendosi equiparare la posizione dei creditori pubblici a quella di qualunque altro creditore dissenziente. Ne consegue che l'Agenzia delle entrate, così come gli enti previdenziali e assistenziali, può contestare non solo la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anche ogni altro presupposto di ammissibilità della procedura.

Secondo la giurisprudenza l'istituto del *cram down* fiscale non attribuisce al tribunale un potere generalizzato di superamento del dissenso dell'Amministrazione finanziaria.

In tal senso, la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 48 del 29 luglio 2025, ha affermato che tale meccanismo "*non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli*

⁷¹ Sul giudizio di convenienza, l'art. 80, comma 3, evidenzia l'opportunità di fare riferimento alla relazione particolareggiata dell'OCC che deve esprimersi sul punto (art. 76, comma 2, lett. d).

*enti previdenziali (...) bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato". Pertanto, laddove l'esposizione debitoria sia quasi integralmente di natura erariale, "si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co, CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate"*⁷².

Per tali ragioni, in presenza di ingenti esposizioni debitorie costituite quasi interamente da debiti erariali, gli Uffici valuteranno la possibilità di eccepire l'inammissibilità delle domande di concordato minore sotto il profilo della frode e a proporre reclami avverso i provvedimenti di omologa forzosa, quali forme di abuso dello strumento di cui all'art. 80, comma 3.

Si osserva, infine, che il *Codice* non prevede la fissazione di un'udienza di omologazione, neppure in presenza di osservazioni o contestazioni dei creditori, limitandosi a stabilire che il giudice omologa il concordato "*sentiti il debitore e l'OCC*". È tuttavia ragionevole ritenere che il tribunale fissi un'apposita udienza per sentire le parti interessate, specie in presenza di creditori oppositori.

Con riferimento al rapporto tra concordato minore e transazione fiscale, occorre preliminarmente chiarire se trovi applicazione, nel concordato minore, la disciplina procedurale di cui all'art. 88 dettata per il concordato preventivo, alla luce del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, in assenza di una disciplina espressa.

La giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che la definizione dei debiti tributari nel concordato minore è regolata da una disciplina autonoma e che, conseguentemente, non trova applicazione il procedimento di transazione fiscale disciplinato dall'art. 88 del *Codice*.

In tal senso, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che "*Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, l'omologazione del*

⁷² La pronuncia richiama espressamente la sentenza n. 35 del 10 giugno 2025 della Corte di appello di Genova, nonché la sentenza 10 ottobre 2024 della Corte di appello di Venezia.

concordato minore mediante approvazione forzata in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. Cram down) non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, l'applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale".

Da tale principio deriva che il debitore non è tenuto a presentare una proposta di transazione fiscale secondo le regole procedurali dell'art. 88, comma 5, e l'Ufficio competente non è tenuto a richiedere il parere conforme alla rispettiva Direzione regionale⁷³.

⁷³ L'art. 88, comma 5, dispone che "5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106".

L'art. 88, comma 6, prevede che "6 Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale".

L'art. 88, comma 7, prevede che "7 Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Ciò non esclude, tuttavia, l'applicabilità dei principi di natura sostanziale contenuti nell'art. 88, con particolare riferimento al criterio del trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali.

Come rilevato in dottrina, il caso specifico sottoposto all'esame della Suprema Corte non ha consentito di assumere una posizione definitiva in ordine all'applicabilità al concordato minore delle disposizioni sostanziali previste dall'art. 88, comma 1⁷⁴.

Secondo l'orientamento dottrinale e della giurisprudenziale di merito pur non essendo obbligatoria, nel concordato minore, la presentazione di un'istanza di transazione fiscale, la proposta deve comunque rispettare le regole di natura sostanziale in materia di trattamento dei crediti erariali e previdenziali previste dal medesimo art. 88⁷⁵.

Pertanto, sebbene sia ammissibile nel concordato minore il pagamento parziale del credito erariale e il degrado della parte incapiente al rango chirografario, allocato in una apposita classe, la proposta non può prevedere un trattamento in violazione delle regole sostanziali poste per i crediti erariali e previdenziali dall'art. 88, comma 1, che impongono il criterio del c.d. trattamento non deteriore. In caso contrario, la proposta risulterebbe incompatibile con i principi che presidiano la tutela del credito pubblico e potrebbe essere dichiarata inammissibile.

Gli Uffici verificheranno che le proposte di concordato minore rispettino tale regola di trattamento, eccedendone l'inammissibilità ove non venga osservata.

Il comma 4 limita la legittimazione all'opposizione, escludendo che il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento possa contestare, in sede di omologa, la convenienza della proposta. Tale disposizione si coordina con l'art. 76, comma 3, che impone all'OCC di

⁷⁴ In questi termini, G. ANDREANI, *Concordato minore con cram down semplificato*, Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2026, Norme e Tributi, p. 38.

⁷⁵ Cfr. A. MANCINI e A. MUNARIN, *I crediti erariali e previdenziali nel concordato minore: il richiamo delle regole sostanziali dell'art. 88 CCII (Breve nota a Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025)*, pag. 6, in ILCASO.it., i quali evidenziano, in nota, che "In giurisprudenza, oltre alla decisione in rassegna, [n.d.r. Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025] aderisce a tale orientamento Tribunale di Avellino 18 gennaio 2023".

indicare nella relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Il comma 5 dispone in ordine all'ipotesi di rigetto della domanda di omologazione. In particolare, il giudice se rigetta la domanda, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Il comma 6 prevede inoltre che in presenza di atti di frode, l'iniziativa può essere assunta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Il provvedimento di rigetto assume la forma del decreto ed è reclamabile ai sensi dell'art. 50.

Il *Codice* non regola espressamente l'impugnazione della sentenza di omologazione. L'opinione prevalente ritiene applicabile, per rinvio sistematico o in via analogica, l'art. 51⁷⁶. In particolare, tale soluzione viene sostenuta o in forza della previsione contenuta nell'art. 65, comma 2, che rinvia alle disposizioni del titolo III in quanto compatibili, oppure in applicazione analogica dell'art. 70, comma 8, che, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, richiama la disciplina del reclamo di cui all'art. 51, per impugnazione della sentenza che provvede sull'omologazione⁷⁷.

4.8. Esecuzione del concordato minore

Art. 81

Esecuzione del concordato minore

“1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve

⁷⁶ Ai sensi della richiamata disposizione, il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella Cancelleria della Corte d'appello nel termine di trenta giorni; tale termine decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura della Cancelleria e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese, ove prevista. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, è notificato a cura del reclamante, all'OCC e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel Comune in cui ha sede la Corte d'appello. Quest'ultima, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al Tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese, ove previsto. Il termine per proporre il ricorso per Cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

⁷⁷ Cfr: Corte d'appello di Napoli, sentenza 21 giugno 2024, che esamina gli argomenti a favore di una interpretazione analogica dell'art. 51.

le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC".

La norma in commento disciplina l'esecuzione del concordato minore regolando poteri, doveri e controlli relativi all'attuazione del piano.

L'assetto delineato evidenzia una significativa innovazione rispetto alla disciplina previgente di cui all'art. 13 della l. n. 3 del 2012, con riguardo all'accordo di composizione della crisi, in quanto l'esecuzione del piano non è affidata ad un soggetto esterno.

In particolare, non è più prevista la nomina di un liquidatore, dovendo lo stesso debitore, pur sotto controllo, compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC, infatti, vigila sull'operato del debitore e risolve le eventuali questioni applicative sorte, rivolgendosi – ove necessario – al giudice, al quale riferisce in forma scritta ogni sei mesi (comma 1).

Tale disposizione si collega all'art. 78, comma 5, in forza del quale, dopo il decreto di apertura e durante la procedura, il debitore conserva la gestione della propria attività d'impresa o professionale – sia pure sotto la vigilanza dell'OCC – potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza necessità di autorizzazioni.

La ripartizione dei ruoli tra debitore e OCC trova ulteriore conferma sempre nel comma 1, in base al quale il debitore è responsabile delle operazioni di vendita o cessione di beni, da effettuarsi attraverso procedure competitive (anche con l'aiuto di esperti nel settore) sotto la supervisione e con la collaborazione dell'OCC.

Come evidenziato in dottrina il rispetto delle regole principali che disciplinano le vendite coattive consente la produzione di effetti analoghi a quelli propri di queste ultime, tra cui, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (comma 2)⁷⁸.

Al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, il comma 3, dispone che i pagamenti e gli atti dispositivi, posti in essere in violazione dello stesso, sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori, a prescindere dalla verifica, in concreto, di un pregiudizio subito (richiesto invece per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria). In caso di mancata apertura della liquidazione controllata, tale inefficacia può essere fatta valere dai singoli creditori anteriori, in ragione dell'obbligatorietà del piano omologato nei loro confronti; essi potranno agire per la revoca della sentenza – ove l'atto non conforme al piano integri una causa di revoca, quale comportamento diretto a frodare le ragioni creditorie o inadempimento della proposta – ovvero segnalare la circostanza al giudice ai fini dei provvedimenti di cui al comma 5.

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Tale documento assume rilievo non solo perché dà conto dell'attività svolta, ma anche perché dalla sua presentazione decorrere il termine

⁷⁸ R. BROGI, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi*, pag. 308, Wolters Kluwer,

di sei mesi entro il quale può essere proposta la domanda di revoca dell'omologazione.

A seguito del deposito della relazione, il giudice verifica la corretta e integrale esecuzione del piano; in caso di esito positivo, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC che, a differenza di quanto previsto dalla l. n. 3 del 2012, è riconosciuto solo all'esito dell'integrale esecuzione del piano nella sua interezza (comma 4).

Gli Uffici assicureranno un costante monitoraggio dell'esecuzione dei piani omologati, verificando il puntuale adempimento degli obblighi e dei pagamenti ivi previsti e, qualora ne venga accertato l'inadempimento, faranno apposita segnalazione all'OCC per le iniziative di competenza.

Al riguardo, in fase di esecuzione del piano, gli Uffici dovranno indirizzare un'apposita segnalazione all'OCC affinché si adoperi per superare le criticità o rappresentarle al giudice per l'adozione di idonei provvedimenti. Al termine dell'esecuzione del piano, in presenza di inadempimenti, i creditori potranno adire il giudice affinché si adoperi ai sensi dell'art. 81, comma 5, ove questi non abbia autonomamente assunto iniziative.

4.9. Revoca della sentenza di omologazione

Art. 82

Revoca della sentenza di omologazione

“1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione interale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

4. Abrogato.

5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede".

La norma disciplina la revoca della sentenza di omologazione del concordato minore e si configura come strumento di controllo successivo sull'attuazione e sulla correttezza della procedura.

La revoca si colloca evidentemente in una fase patologica del concordato, in quanto viene rimesso in discussione l'assetto definito con l'omologa.

Tale disposizione è stata modificata dal *Correttivo-ter*, a partire dall'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della relativa istanza, includendo tra questi anche l'OCC – in aggiunta ai creditori, al pubblico ministero e a qualsiasi altro interessato, già previsti – ed eliminando la possibilità di revoca d'ufficio da parte del giudice. Del pari, il *Correttivo-ter* è intervenuto sulla rubrica della norma, precisando che la revoca ha ad oggetto la sentenza di omologazione e non genericamente l'omologazione.

Sono rimasti, invece, invariati i presupposti oggettivi in presenza dei quali può essere disposta la revoca, tipizzati nei commi 1 e 2.

In specie, il comma 1 prende in esame fattispecie anteriori all'omologa: aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave; sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo; dolosa simulazione di attività inesistenti o commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il comma 2 riguarda, invece, vicende attinenti alla fase esecutiva del rapporto concordatario, quali la mancata esecuzione integrale del piano (fermo quanto previsto dall'art. 81, comma 5) e l'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dalla descrizione di tali ipotesi emerge come il legislatore abbia inteso comprendere in un unico istituto fattispecie riconducibili, da un lato, all'annullamento del concordato preventivo ai sensi dell'art. 120 e, dall'altro, alla sua risoluzione ai sensi dell'art. 119.

Anzitutto, per effetto dell'omologa, il concordato minore acquista efficacia obbligatoria nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, fermo restando il diritto di agire per l'intero verso i coobbligati, gli obbligati in via di regresso ed i fideiussori del debitore, salvo patto contrario (art. 79, comma 5). Sarà cura degli Uffici verificare che, successivamente all'omologazione, il debitore adempia regolarmente agli obblighi assunti, anche con riguardo alla corretta imputazione dei pagamenti.

In ipotesi di inadempimento, potrà valutarsi la proposizione dell'istanza di revoca nei casi di "*mancata esecuzione integrale del piano*"⁷⁹. Poiché la norma non precisa né se l'inadempimento debba interessare tutti i creditori (o alcuni di essi), né la sua entità, si ritiene, in forza del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, applicabile il criterio di cui all'art. 119, comma 3, secondo cui l'inadempimento, ai fini della risoluzione del concordato preventivo, deve essere di non scarsa rilevanza.

La revoca del concordato minore può altresì essere richiesta qualora il piano sia divenuto "*inattuabile e non sia possibile modificarlo*". Considerato che l'inattuabilità può concernere diversi profili del piano, si ritiene comunque che debba incidere su aspetti di non scarsa rilevanza, in coerenza con l'esigenza di una interpretazione unitaria delle cause di revoca.

Gli Uffici potranno, inoltre, valutare di agire per la revoca qualora dovessero emergere le condotte fraudolente descritte dall'art. 82, comma 1. In particolare, secondo parte della dottrina, la nozione di "*atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*" non richiede necessariamente il dolo del debitore, potendo rilevare anche condotte gravemente colpose, come espressamente previsto nei casi di aumento o diminuzione del passivo⁸⁰. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca, rientrano in tale categoria anche le informazioni omesse o rappresentate in modo inadeguato dal debitore, quando la carenza informativa sia

⁷⁹ Si ricorda che, a norma dell'art. 81, comma 5, quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari alla sua esecuzione, assegnando un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non vengono adempiute tempestivamente dal debitore, il giudice revoca l'omologa, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 82.

⁸⁰ F. ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, p. 216, Bologna-Torino, 2019.

idonea ad alterare significativamente la valutazione dei creditori sulla proposta, a prescindere dal concreto pregiudizio arrecato e dal voto espresso⁸¹.

Si rammenta, infine, che la domanda di revoca non può essere proposta decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della relazione finale e che il concordato minore non ha natura novativa; pertanto, in caso di revoca dell'omologazione, le obbligazioni originarie, ivi comprese quelle tributarie, rivivono integralmente secondo la loro originaria configurazione.

4.10. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

Articolo 83

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

“1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270”.

La norma disciplina un meccanismo autonomo di apertura della liquidazione controllata conseguente alla revoca della sentenza di omologazione del concordato minore.

Per effetto del *Correttivo-ter*, risulta definitivamente superata la precedente impostazione in termini di “conversione” della procedura. L'eliminazione di tale riferimento, tanto nella rubrica quanto nel testo della disposizione, evidenzia la volontà del legislatore di escludere qualsiasi automatismo tra le due procedure, chiarendo, al contempo, che la liquidazione controllata costituisce una procedura autonoma, con presupposti ed effetti propri⁸².

⁸¹ Cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2025 n. 19844, citata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in *Il concordato minore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, p. 17, documento pubblicato in data 29 aprile 2026 che richiama la giurisprudenza formatasi in tema di revoca del concordato preventivo per atti di frode ex art. 173 l.f.

⁸² Nella formulazione originaria, l'art. 83, rubricato “*Conversione in procedura liquidatoria*”, così disponeva “*1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione*

La natura autonoma della liquidazione, pur nell'ambito di un rapporto di consecutività con il concordato minore, si desume non solo dalla soppressione testuale del riferimento alla conversione, ma anche dal richiamo espresso ai presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del *Codice*, che devono essere verificati *ex novo*.

Il comma 1, sostituito dal *Correttivo-ter*, prevede che l'istanza possa essere proposta dal debitore e dai creditori. L'estensione della legittimazione ai creditori risponde all'esigenza di evitare possibili comportamenti dilatori del debitore, nonché assicurare il soddisfacimento dei creditori mediante il tempestivo accesso alla liquidazione.

Il comma 2, anch'esso novellato dal *Correttivo-ter*, riconosce la legittimazione del pubblico ministero, limitatamente ai casi in cui la revoca consegua ad atti di frode o all'inadempimento. L'intervento del pubblico ministero è circoscritto, quindi, a situazioni di maggiore gravità.

Il comma 3 disciplina gli effetti dell'eventuale pendenza o riunione dei procedimenti, prevedendo un coordinamento tra il giudizio relativo alla revoca dell'omologazione e quello per l'apertura della liquidazione controllata.

Tale previsione risponde a esigenze di economia processuale ed evita eventuali esiti contrastanti tra il giudizio sulla revoca e quello sulla liquidazione.

Ne deriva, dunque, che il tribunale può contestualmente pronunciarsi sulla revoca dell'omologazione e sull'apertura della liquidazione controllata.

Questa simultaneità non elimina l'autonomia tra le due decisioni e non trasforma la liquidazione in effetto automatico della revoca.

5. Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (Titolo V – Capo IX – del Codice)

5.1. Liquidazione controllata

in liquidazione controllata. 2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero. 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270"

Art. 268

Liquidazione controllata

“1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”.

La disposizione disciplina il procedimento di liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Trattasi di una procedura concorsuale avente natura non negoziale finalizzata alla monetizzazione dell’intero patrimonio pignorabile del

debitore e all'impiego del ricavato per la soddisfazione dei creditori nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Possono accedervi i debitori che versano *in stato di sovraindebitamento*, intendendosi per tali, secondo l'art. 2, comma 1, lett. c), i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli e le *start-up* innovative e, più in generale, qualsiasi altro debitore per cui non ricorrono i presupposti di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure di liquidazione previste dalla normativa vigente.

La procedura in esame costituisce l'evoluzione della liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14-*ter* e seguenti della l. n. 3 del 2012, rispetto alla quale presenta profili di continuità, pur nel quadro della sistematizzazione operata dal *Codice*.

La normativa invero ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti correttivi susseguitesesi nel tempo⁸³.

Attualmente, il comma 1 prevede che l'avvio della procedura possa avvenire su iniziativa del debitore in stato di sovraindebitamento, il quale propone ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, (ossia il tribunale ove il debitore ha il centro degli interessi principali), chiedendo l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. La domanda può essere altresì presentata da un creditore⁸⁴, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché il debitore versi in stato di insolvenza. In tale ipotesi, l'apertura della procedura è subordinata alla condizione che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria, sia maggiore di euro cinquantamila⁸⁵.

⁸³ La disciplina è stata innanzitutto modificata dal d.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 (decreto *Correttivo*). Ulteriori modifiche sono state in seguito apportate dal *Correttivo-bis* e infine dal *Correttivo-ter*.

⁸⁴ A differenza di quanto previsto dalla l. n. 3 del 2012, che riservava al solo debitore la facoltà di avviare la procedura, il *Codice* estende tale legittimazione anche ai creditori, subordinandola alla sussistenza dello stato di insolvenza. Lo stato di crisi, al contrario, legittima unicamente il debitore. Inoltre, il *Codice* prevedeva inizialmente la legittimazione del pubblico ministero in caso di insolvenza di imprese di piccole dimensioni; tale legittimazione è venuta meno a seguito delle modifiche introdotte dal *Correttivo-bis*.

⁸⁵ Il decreto *Correttivo* subordinava l'avvio della liquidazione controllata alla condizione che l'ammontare dei debiti scaduti e non soddisfatti emersi dall'istruttoria risultasse inferiore alla soglia minima di ventimila euro. Tale soglia è stata in seguito innalzata ad euro cinquantamila con il *Correttivo-bis*.

Qualora l'iniziativa provenga da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, il comma 3 riconosce a quest'ultimo la possibilità di richiedere all'OCC un'attestazione comprovante l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. In tal caso, il debitore può sollevare tale eccezione, entro la prima udienza, producendo l'attestazione, corredata dai documenti previsti dall'art. 283, comma 3, relativo alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. In mancanza di tale attestazione, il giudice può concedere un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della stessa, purché il debitore dimostri di averne fatto tempestiva richiesta all'OCC. Diversamente, qualora la domanda sia presentata dal debitore persona fisica, l'apertura della liquidazione controllata è subordinata all'attestazione, da parte dell'OCC, della possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

La possibilità di evitare l'apertura della liquidazione controllata in assenza di alcuna utilità per i creditori costituisce una novità introdotta dal *Codice*, non presente nella previgente disciplina di cui alla l. n. 3 del 2012. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, tale intervento è finalizzato ad evitare l'avvio di procedure inutili, prive di beneficio per i creditori, e al contempo onerose per l'Erario⁸⁶.

⁸⁶Riguardo alla possibilità di aprire una procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, prima dell'intervento del *Correttivo-ter* si registravano due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo, l'assenza di attivo impediva l'apertura della procedura, mentre un diverso orientamento riteneva possibile l'apertura della procedura anche in assenza di beni presenti, valorizzando la possibilità di acquisire nell'attivo i beni futuri (*Cfr. ex multis*, Tribunale di Bologna 3 luglio 2023; Tribunale di Forlì 20 Settembre 2023). Al fine di superare tali incertezze interpretative, il legislatore è intervenuto modificando l'art. 268, comma 3, prevedendo che non può procedersi all'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore persona fisica in assenza di una attestazione dell'OCC che dimostri la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. In tale contesto, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 agosto 2024, ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche in presenza di un unico creditore e "senza beni" presenti, ma con l'attestazione di crediti futuri. La decisione di merito si inserisce nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, richiamata dalla stessa Corte di appello. In particolare, i giudici rimettenti del Tribunale di Arezzo dubitavano della legittimità costituzionale della norma che consente di includere nella liquidazione controllata anche i beni acquisiti dal debitore durante la procedura, contestando in particolare l'assenza di un limite temporale a tale meccanismo. Nella pronuncia la Consulta chiarisce, preliminarmente, che questa regola può essere ricavata direttamente dall'art. 268, comma 4, lett. b), del *Codice*, che disciplina la liquidazione controllata. Questa norma esclude dalla procedura solo alcune categorie di redditi (come stipendi e pensioni) entro i limiti necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Da ciò, può desumersi, attraverso un'interpretazione a contrario, che "la norma, dunque, riconosce che alla procedura si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore".

Il comma 4 dell'art. 268 individua i beni esclusi dalla liquidazione, ovvero:

- *i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c.;*
- *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;*
- *i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;*
- *le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

Il comma 5 stabilisce, infine, che dalla data di presentazione della domanda e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso, “*ai soli effetti del concorso*”, il decorso degli interessi legali o convenzionali sui crediti chirografari anteriori alla procedura medesima. Tale sospensione non opera per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca o privilegio), per i quali restano ferme le disposizioni del codice civile, in particolare gli articoli 2749, 2788, 2855, commi

«sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo. Del resto, la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti, salve le eccezioni indicate dall'art. 268, comma 2, CCII, si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Quanto alla durata del meccanismo di acquisizione dei beni sopravvenuti, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 6 del 2024, ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal citato Tribunale di Arezzo in ordine all'art. 142, comma 2, del Codice, chiarendo che “*rientra nella discrezionalità del legislatore sostituire un termine “fisso” con un termine che si plasma sulle concrete esigenze che emergono, nella singola procedura, a tutela dei creditori. La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura*”. La Consulta ha precisato che il termine triennale collegato all'esdebitazione svolge una duplice funzione: costituisce, da un lato, un limite massimo all'acquisizione patrimoniale e, dall'altro, un termine minimo necessario affinché la procedura possa assolvere alla propria funzione di garanzia per i creditori.

Ne consegue che spetta al giudice delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Codice, determinare concretamente la durata dell'acquisizione dei beni sopravvenuti, calibrandola sull'entità complessiva del passivo e sulle risorse effettivamente disponibili, senza che possa assumere rilievo quale criterio autonomo la sola copertura delle spese procedurali.

2 e 3. Ai fini della corretta insinuazione e/o comunicazione del credito erariale nell'ambito della procedura, risulta essenziale che l'apertura della medesima sia tempestivamente comunicata alle competenti strutture dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire la puntuale quantificazione del credito erariale.

5.2. Domanda del debitore

Art. 269

Domanda del debitore

“1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante”.

La norma disciplina la domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta dal debitore, specificando gli adempimenti che gravano su quest'ultimo e sull'OCC, nella fase introduttiva della procedura.

La domanda si propone con ricorso, che il debitore può presentare personalmente, con l'assistenza dell'OCC, senza necessità di un difensore.

Ai sensi del comma 2, al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC. Tale relazione deve contenere, in primo luogo una valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, nonché un'esposizione della sua situazione economico-patrimoniale e finanziaria. Essa deve inoltre indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni. Infine, la relazione deve contenere

l'attestazione prevista dall'art. 268, comma 3, relativa alla possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori, anche attraverso azioni giudiziarie⁸⁷.

Sul punto, la Corte di cassazione ha statuito che *“la completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.”* (Cfr., Cassazione, ordinanza del 28 ottobre 2025, n. 28576).

In linea di continuità, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che *“ai sensi dell'art. 269, secondo comma, CCII, così come modificato dall'art. 41 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. Correttivo ter), in allegato alla domanda di accesso alla liquidazione controllata, l'indicazione nella relazione redatta dall'OCC delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l'ammissione del debitore che lo richiama alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza è affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi”* (Cfr., Cassazione, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603).

⁸⁷ L'attuale normativa ha semplificato il contenuto della relazione a cura dell'OCC rispetto alla l. n. 3 del 2012, la quale, all'art. 14-ter, comma 3, richiedeva la redazione di una relazione “particolareggiata” senza però indicare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, obbligo invece ora previsto dal Codice. Altro elemento di discriminazione, rispetto alla previgente normativa, è che l'OCC, prima tenuto a esprimere un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda, nel Codice si limita a fornire una valutazione in merito a tali aspetti.

Il comma 3 prevede, infine, un obbligo di comunicazione in capo all'OCC, il quale, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve informare l'Agente della riscossione, gli Uffici fiscali e anche gli enti locali, che siano competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, al fine di consentire una tempestiva emersione e quantificazione dei debiti tributari.

A seguito della comunicazione di avvio della procedura concorsuale, ciascun Ufficio competente provvede alla tempestiva lavorazione, anche in via anticipata, delle dichiarazioni fiscali, degli eventuali processi verbali di constatazione (PVC), degli inviti, degli atti del registro, degli atti giudiziari, dei rimborsi e di ogni altro elemento rilevante. L'attività è finalizzata a consentire, nel più breve tempo possibile, la corretta quantificazione del credito tributario da insinuare o da comunicare agli organi della procedura, anche previo coordinamento con l'Agente della riscossione, che provvederà all'insinuazione dei crediti già iscritti a ruolo.

Rispetto alla disciplina previgente di cui all'art. 14-ter, comma 4, della l. n. 3 del 2012, che prevedeva un termine di tre giorni decorrente dalla richiesta della relazione particolareggiata, la nuova disposizione ha ampliato tale termine a sette giorni e ne ha modificato il *dies a quo*, facendolo coincidere con la data di conferimento dell'incarico all'OCC da parte del debitore.

5.3. Apertura della liquidazione controllata

Art. 270

Apertura della liquidazione controllata

“1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta

è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno”.

La norma dispone in ordine all'apertura della liquidazione controllata, individuando i presupposti, il contenuto della sentenza di apertura e i principali effetti che ne derivano.

Ai sensi del comma 1, il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione controllata con sentenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 268 e 269 e in assenza di domande pendenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal titolo IV.

La norma recepisce il principio, affermato in dottrina e giurisprudenza, secondo cui la liquidazione controllata costituisce una procedura concorsuale alternativa rispetto agli altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, con conseguente inammissibilità della loro contemporanea pendenza, pur restando consentito il passaggio da una procedura di composizione della crisi alla liquidazione controllata⁸⁸.

La sentenza di apertura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, in applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'art. 256, assicurando l'unitarietà del concorso sul patrimonio personale dei soci stessi.

Il comma 2 individua analiticamente il contenuto necessario della sentenza di apertura della procedura. In particolare, il tribunale:

- a) nomina il giudice delegato;
- b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC che ha prestato assistenza nella fase introduttiva o che ha redatto la relazione di cui all'art. 269, ovvero scegliendolo dal registro degli OCC. In tale ultimo caso, la scelta avviene di regola tra i gestori aventi domicilio nel distretto della Corte d'appello di appartenenza del tribunale competente, con obbligo di motivazione e comunicazione al Presidente del

⁸⁸Sul punto, il Tribunale di Massa, con decreto del 20 febbraio del 2015, riferendosi alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla l. n. 3 del 2012, ha chiarito come il procedimento di liquidazione sia "configurato dal legislatore quale rigida alternativa alla soluzione negoziata di composizione della crisi", non ammettendo la contemporanea pendenza con altre procedure di risoluzione della crisi. In dottrina, cfr. Michelotti "Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 e succ. mod. e integr.", in *Fall.*, 2015.

tribunale in caso di deroga. Il *Correttivo-ter* è intervenuto sul punto per chiarire i criteri di individuazione del professionista, al fine di consentire al giudice di compiere un'adeguata valutazione circa la professionalità necessaria a favorire una gestione rapida ed efficiente della liquidazione.

- c) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'art. 201 (che disciplina la domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale). Si applica inoltre l'art. 10, comma 3, in materia di comunicazioni telematiche.

Il *Correttivo-ter* ha esteso tale termine dai sessanta agli attuali novanta giorni, ampliando le garanzie partecipative dei creditori.

Decorso tale termine, la domanda tardiva è ammissibile esclusivamente qualora si dimostri che il ritardo è dipeso da causa a esso non imputabile e provveda alla trasmissione della domanda al liquidatore entro e non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Nel caso in cui gli Uffici abbiano notizia della procedura solo con la trasmissione della sentenza di apertura, gli stessi avranno cura di provvedere in maniera ancora più tempestiva alle operazioni di quantificazione del debito ai fini della proposizione dell'istanza di insinuazione al passivo, rispettando i termini e le modalità previste dalla norma.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 201 del *Codice*, la cui omissione o assoluta incertezza può determinarne l'inammissibilità. In particolare, deve contenere:

- l'indicazione della procedura, le generalità del creditore, il suo codice fiscale;

- il credito che si intende insinuare;
 - la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che fondano la domanda;
 - l'indicazione dell'eventuale titolo di prelazione e la descrizione del bene su cui la stessa si esercita, pena il declassamento del credito a chirografario;
 - l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni;
 - l'indicazione delle coordinate bancarie.
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni appartenenti al patrimonio di liquidazione, salvo che, in presenza di gravi e specifiche ragioni, autorizzi il debitore o un terzo all'utilizzo di taluni beni. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore ai sensi dell'art. 216, comma 2. L'espresso richiamo all'art. 216 è stato introdotto dal *Correttivo* per chiarire le modalità operative di svolgimento dello spossessamento.
- f) dispone la pubblicazione della sentenza nel sito *internet* del tribunale o del Ministero della Giustizia e, qualora il debitore eserciti attività di impresa, anche nel registro delle imprese.
- g) ordina, in presenza di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti.

Ai sensi del comma 3, al liquidatore nominato dal tribunale si applicano le disposizioni del Codice antimafia in materia di incompatibilità degli amministratori giudiziari (articoli 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), rafforzando le garanzie di imparzialità e indipendenza del soggetto incaricato⁸⁹.

Ai sensi del comma 4, sarà compito del liquidatore procedere alla pubblicazione e alla trascrizione della sentenza nonché alla sua notificazione nei

⁸⁹ L'art. 35, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che “*non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali*”.

confronti del debitore, dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, in combinato disposto con l'art. 272, comma 1.

Il comma 5 disciplina gli effetti dell'apertura della procedura, richiamando, in quanto compatibili, gli articoli 142 e 143 del *Codice* in tema di spossessamento del debitore⁹⁰ e di perdita della legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali⁹¹, nonché gli articoli 150 e 151, che sanciscono il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Tali effetti segnano il momento di separazione tra la sfera del debitore e la massa attiva destinata alla soddisfazione concorsuale.

Il comma 6 disciplina, infine, il regime dei contratti pendenti alla data di apertura della liquidazione controllata. In presenza di contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di apertura della procedura la loro esecuzione resta sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto ovvero di risolverlo, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

In caso di prosecuzione del contratto si considerano prededucibili esclusivamente i crediti maturati nel corso della procedura e non quelli maturati anteriormente, che divengono crediti concorsuali; in caso di scioglimento del contratto, il contraente può far valere nel passivo il credito derivante dal mancato adempimento, senza diritto al risarcimento del danno.

È inoltre prevista la facoltà per il contraente di mettere in mora il liquidatore e di ottenere dal giudice delegato di un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si considera sciolto.

5.4. Concorso di procedure

Art. 271

⁹⁰ La sentenza che dichiara l'apertura della procedura determina la privazione per il debitore dei beni esistenti e che pervengono durante la medesima, dedotte le passività necessarie per l'acquisto e la conservazione.

⁹¹ In presenza di controversie sta in giudizio il liquidatore. L'apertura della liquidazione determina pertanto l'interruzione del processo, il quale potrà essere riassunto dal liquidatore.

Concorso di procedure

“1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2”.

L'introduzione della legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del debitore insolvente ha reso necessario disciplinare il possibile concorso tra tale procedura e gli altri strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

A tale esigenza risponde la norma in esame che regola, quindi, il coordinamento tra la liquidazione controllata e le procedure previste dal Titolo IV, Capo II del *Codice*⁹².

In particolare, qualora la domanda di liquidazione controllata sia proposta dai creditori, il debitore conserva la possibilità, entro la prima udienza, di presentare domanda di accesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti ovvero di concordato minore, depositando la documentazione prevista rispettivamente dagli articoli 67, comma 2, e 76, comma 2 del *Codice*. In alternativa, il debitore può chiedere al giudice la concessione di un termine per la presentazione della domanda. In tale ipotesi, il giudice assegna un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore, e in presenza di giustificati motivi, fino a un massimo di ulteriori sessanta giorni.

⁹²La norma fa riferimento alle procedure di cui al titolo IV, recante gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, capo II, ovvero le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, vale a dire la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.

Durante la pendenza di tale termine, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e, su richiesta del debitore, il giudice può concedere le misure protettive previste dall'art. 70, comma 4, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero dall'art. 78, comma 2, lett. d), con riferimento al concordato minore.

Qualora, al contrario, il termine decorra inutilmente senza la presentazione della domanda ovvero in caso di mancata apertura o di cessazione delle procedure di regolazione della crisi, il tribunale provvede sull'istanza di liquidazione controllata.

La disposizione, come modificata dal *Correttivo-ter*, è espressione del *favor* legislativo per le soluzioni alternative alla liquidazione del patrimonio e mira a garantire al debitore la possibilità di perseguire, in via prioritaria, strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza a carattere conservativo. Essa ribadisce il principio generale sancito dall'art. 7, in base al quale, in pendenza di più domande concorrenti, il tribunale è tenuto ad esaminare con precedenza quella volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale o controllata.

5.5. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Art. 272

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

“1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”.

Con la norma in commento viene disciplinata una fase centrale della procedura di liquidazione controllata, regolando gli adempimenti del liquidatore successivi all'apertura della procedura e concernenti l'aggiornamento dell'elenco dei creditori, la formazione dell'inventario dei beni e la predisposizione del programma di liquidazione.

Ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di apertura, il liquidatore è tenuto ad aggiornare l'elenco dei creditori e a notificare loro la sentenza secondo le modalità previste dal comma 4. Il medesimo comma 1 prevede inoltre la possibilità di prorogare di ulteriori trenta giorni il termine di novanta giorni di cui all'art. 270, comma 2, lett. d), entro cui i creditori e i terzi che vantano diritti sui beni del debitore devono trasmettere al liquidatore le domande di ammissione al passivo, ovvero di restituzione o di rivendicazione.

Il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore debba completare l'inventario dei beni del debitore e redigere un programma relativo ai tempi e modalità della liquidazione, da depositare presso il tribunale. Il programma è soggetto all'approvazione del giudice delegato e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2, 3 e 4, dettate in materia di liquidazione giudiziale. Ne consegue, in particolare, la possibilità di rinunciare alla liquidazione dei beni, qualora essa risulti manifestamente non conveniente. Le modifiche introdotte dal Correttivo-ter al comma 2, consistenti nella previsione espressa del termine per il deposito del programma della liquidazione controllata e nel richiamo alla facoltà di rinuncia alla liquidazione di beni non conveniente, rispondono alla finalità di garantire l'efficienza della procedura, in linea con i principi già affermati nella disciplina in materia di liquidazione giudiziale.

Il comma 3 prevede che il programma di liquidazione sia strutturato in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, la quale rimane aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, e comunque, per un

periodo non superiore a tre anni dalla data di apertura⁹³. È tuttavia prevista la possibilità di una chiusura anticipata, su istanza del liquidatore, laddove non sia possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori.

Con il *Correttivo-ter* è stato infine introdotto il comma 3-*bis*, che sancisce espressamente l'inclusione nella liquidazione controllata dei beni sopravvenuti in capo al debitore nel corso della procedura e fino all'adozione del provvedimento di esdebitazione, dedotte le passività sostenute per il loro acquisto e la loro conservazione⁹⁴.

In tale contesto, gli Uffici verificheranno l'avvenuta trasmissione del programma di liquidazione e monitoreranno la puntuale esecuzione, assicurando un costante coordinamento con il liquidatore e con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura, salvo il sopravvenire dell'impossibilità di acquisire ulteriore attivo.

5.6. *Formazione del passivo*

Art. 273

Formazione del passivo

“1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel

⁹³ Sul punto, si segnala la pronuncia del Tribunale di Savona del 23 gennaio 2025, il quale, nel disporre l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, ha individuato una durata superiore al triennio previsto in via generale. Il Tribunale ha infatti ritenuto “(...) che la procedura possa avere la durata di anni 4, indicata come preferibile nel ricorso e nella relazione dell'OCC in vista del migliore soddisfacimento dei creditori”.

⁹⁴ Tale principio trova il proprio fondamento nell'art. 2740 codice civile che sancisce la responsabilità patrimoniale generale del debitore estesa a “(...) tutti i suoi beni presenti e futuri”.

fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4".

La disposizione disciplina il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione, dettando una scansione procedimentale semplificata rispetto alla disciplina della liquidazione giudiziale⁹⁵.

Ai sensi del comma 1, decorso il termine per la presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, il liquidatore procede alla predisposizione di un progetto di stato passivo. Tale progetto deve comprendere, oltre all'elenco dei creditori ammessi o esclusi, anche l'indicazione dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.

Il progetto è comunicato ai soggetti interessati mediante PEC; il liquidatore utilizza l'indirizzo PEC indicato nella domanda. In mancanza di tale indicazione, la comunicazione si intende validamente effettuata mediante deposito nel fascicolo informatico della procedura.

Entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni, secondo le modalità previste dall'art. 201, comma 2, espressamente richiamato dalla norma.

Decorso il suddetto termine, ed esaminate le eventuali osservazioni pervenute, il liquidatore, nei successivi quindici giorni, forma lo stato passivo definitivo, lo deposita nel fascicolo informatico e ne cura la sua comunicazione

⁹⁵ La norma è stata integralmente riscritta dal *Correttivo-ter*. Come chiarito nella Relazione illustrativa, si è ritenuto necessario semplificare e accorciare i tempi di formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata.

agli interessati con le medesime modalità previste per il progetto. Con il deposito lo stato passivo diviene esecutivo.

Avverso lo stato passivo il debitore o ogni altro soggetto interessato possono proporre reclamo con ricorso al giudice delegato⁹⁶. Il decreto del giudice delegato viene successivamente comunicato dalla cancelleria alle parti, le quali possono proporre ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Sotto il profilo operativo, è onere degli Uffici monitorare l'esito del procedimento di formazione dello stato passivo e, in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda di insinuazione, valutare l'opportunità di promuovere le azioni ritenute più opportune a tutela del credito erariale.

Infine, il comma 5 introduce una disciplina specifica delle domande tardive, che si differenzia sia da quella prevista dalla l. n. 3 del 2012, la quale non prevedeva espressamente un termine per le insinuazioni tardive, sia dalla disciplina della liquidazione giudiziale, che distingue tra domande tardive e ultratardive⁹⁷.

Nella liquidazione controllata, le domande presentate decorso il termine di novanta giorni concesso dalla sentenza di apertura della liquidazione e, comunque, fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo, sono ammissibili solo qualora l'istante dimostri che il ritardo non sia dipeso da causa a lui imputabile e purché la domanda sia trasmessa al liquidatore entro sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento. L'accertamento delle domande tardive avviene con le modalità indicate dai commi da 1 a 4.

5.7. Azioni del liquidatore

Art. 274

⁹⁶Ai fini della proposizione del reclamo si applica l'art. 133 del *Codice* che disciplina i reclami contro gli atti e le omissioni del curatore nella liquidazione giudiziale. Il ricorso deve essere proposto al giudice delegato entro il termine di otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

⁹⁷Ai sensi dell'art. 208 le insinuazioni tardive sono quelle presentate decorso il termine per l'insinuazione ma entro sei mesi dall'esecutività dello stato passivo. Decorso tale termine, la domanda tardiva "è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo" (art. 208, comma 3, del *Codice*).

Azioni del liquidatore

“1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore”.

Con questa disposizione vengono individuate le azioni che il liquidatore può compiere nel corso della procedura di liquidazione controllata, con l'autorizzazione del giudice delegato, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il comma 1 attribuisce al liquidatore il potere di intraprendere, ovvero di proseguire, se già pendenti, tutte le azioni previste dall'ordinamento finalizzate all'acquisizione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, nonché le azioni dirette al recupero dei crediti⁹⁸.

Il comma 2 estende tali poteri alle azioni volte a far dichiarare l'inefficacia degli atti posti in essere dal debitore in danno ai creditori, da esercitarsi secondo le norme del codice civile. Anche tali azioni possono essere intraprese o proseguite solo previa autorizzazione del giudice delegato.

Rientrano, in particolare, in tale ambito le azioni revocatorie ordinarie, mediante le quali il liquidatore può ricostituire la garanzia patrimoniale compromessa da atti dispositivi pregiudizievoli.

Infine, il comma 3 precisa il ruolo del giudice delegato, il quale autorizza l'esercizio o la prosecuzione delle azioni di cui ai commi precedenti esclusivamente quando esse risultino utili ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori. La previsione mira a garantire l'efficienza della procedura, escludendo

⁹⁸ La disposizione riproduce, nella sostanza, il contenuto del primo comma dell'art. 14-*decies* della l. n. 3 del 2012.

quelle azioni giudiziarie che risultano prive di un apprezzabile soddisfacimento per i creditori.

Il medesimo comma attribuisce inoltre al giudice delegato, su proposta del liquidatore, il potere di liquidare i compensi e di disporre, se necessario, l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai soggetti di cui il liquidatore si sia avvalso nello svolgimento delle attività autorizzate, rafforzando in questo modo il controllo giudiziale sull'operato degli ausiliari della procedura.

La disposizione conferma l'impostazione della liquidazione controllata, nella quale i poteri del liquidatore, pur ampi, sono subordinati a un vaglio di utilità e convenienza da parte del giudice delegato.

5.8. Esecuzione del programma di liquidazione

Art. 275

Esecuzione del programma di liquidazione

“1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5".

La norma disciplina la fase dell'esecuzione del programma di liquidazione, attribuendone l'attuazione al liquidatore e definendo gli obblighi di rendicontazione, le modalità di realizzo dell'attivo e di distribuzione delle somme ricavate.

Ai sensi del comma 1, l'attuazione è affidata al liquidatore, il quale è tenuto a riferire semestralmente al giudice delegato sullo stato di avanzamento delle operazioni. Il mancato deposito delle relazioni periodiche al giudice costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

Il comma 2 attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione e dispone, ai fini dell'esecuzione del programma di liquidazione, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulle vendite previste nella liquidazione giudiziale. Eseguite le operazioni di vendita e integralmente riscosso il prezzo, il giudice dispone la cancellazione di ogni vincolo gravante sui beni (iscrizioni relative a diritti di prelazione, trascrizione di pignoramenti e sequestri conservativi), assicurando così la definitiva liberazione degli stessi.

Conclusa l'esecuzione del programma, il comma 3 impone al liquidatore la presentazione del rendiconto finale. Il giudice delegato verifica la conformità degli atti compiuti rispetto al programma di liquidazione e, in caso di approvazione del rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenendo conto, qualora il liquidatore coincida con l'OCC anche di quanto eventualmente convenuto con il

debitore⁹⁹. Qualora il rendiconto non sia approvato, il comma 4 assegna al giudice il potere di indicare gli atti necessari al completamento delle operazioni ovvero le rettifiche e integrazioni da apportare, fissando un termine per il loro adempimento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni nel suddetto termine, che può anche essere prorogato, comporta la sostituzione del liquidatore; in tale evenienza, la determinazione del compenso avviene tenendo conto della diligenza del liquidatore, con la possibilità di escluderlo in tutto o in parte.

Il comma 5 disciplina la fase distributiva, stabilendo che il liquidatore provveda alla ripartizione delle somme ricavate secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo. A tal fine, egli predispone un progetto di riparto, da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando un termine di quindici giorni dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni.

Detto termine ha natura perentoria, a pena di inammissibilità della contestazione tardiva.

In assenza di contestazioni, il progetto è trasmesso al giudice delegato, che ne autorizza l'esecuzione.

La norma non disciplina le modalità formali della contestazione, limitandosi a prevedere il termine e l'effetto. Legittimati sono il debitore e i creditori ammessi al passivo. L'oggetto della contestazione può riguardare l'ordine delle cause di prelazione applicato, l'ammontare assegnato a ciascun creditore, l'inclusione o l'esclusione di taluni crediti dal riparto, o la collocazione di crediti prededucibili.

In assenza di espressa previsione normativa, è da ritenere che le osservazioni andranno formulate per iscritto e indirizzate al liquidatore, che verificherà la possibilità di componimento, come previsto dal comma 6, e apporterà le modifiche al progetto di riparto ritenute opportune. Qualora ciò non sia possibile, egli rimette gli atti al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'art. 124 del *Codice*.

⁹⁹ Il comma 3 dell'articolo in commento prevede che il compenso dell'OCC o del liquidatore, se diverso, sia determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

Le osservazioni devono essere specifiche e motivate, non essendo sufficiente una generica doglianza, dovendo indicare la posta contestata, il vizio lamentato e le ragioni di fatto o di diritto a fondamento della contestazione.

Il comma 6-bis, introdotto dal *Correttivo-ter*, completa la disciplina mediante il rinvio ad una serie di disposizioni dettate in materia di liquidazione giudiziale (articoli: 221, 223–227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5), assicurando un coordinamento sistematico tra le due procedure con riferimento alla distribuzione dell'attivo.

5.9. Disciplina dei crediti prededucibili

Art. 275-bis

Disciplina dei crediti prededucibili

“1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.

2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge”.

La norma, introdotta dal *Correttivo-ter*, disciplina in modo organico il regime dei crediti prededucibili, colmando così una lacuna della disciplina originaria e assicurando un coordinamento puntuale con le regole concorsuali generali.

Il comma 1 stabilisce che l'accertamento dei crediti prededucibili avviene con le medesime modalità previste per la formazione dello stato passivo di cui all'art. 273, cui la norma rimanda espressamente. Sono tuttavia esclusi da tale procedimento i crediti non contestati per collocazione e ammontare, nonché quelli derivanti da provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura. In tale ultimo caso, l'accertamento secondo le modalità ordinaria (vale a dire ai sensi dell'art. 273) è richiesto solo ove sorgano contestazioni.

Il comma 2 afferma il principio della prioritaria soddisfazione dei crediti prededucibili rispetto agli altri crediti concorsuali, fatta eccezione per le somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca, limitatamente alla parte destinata ai creditori garantiti¹⁰⁰. A tal fine, la disposizione richiama il comma 3 dell'art. 223, che impone l'obbligo per il curatore di tenere una contabilità separata per le operazioni di vendita dei beni immobili gravati da ipoteca o privilegio speciale e dei beni mobili oggetto di pegno o privilegio speciale.

Il comma 3 introduce la possibilità di soddisfare taluni crediti prededucibili al di fuori del procedimento di riparto. In particolare, i crediti sorti nel corso della procedura che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare possono essere pagati anticipatamente, previa autorizzazione del giudice delegato. Qualora, invece, si riveli insufficiente, il comma 4 impone che la distribuzione avvenga secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, in conformità all'ordine stabilito dalla legge, assicurando il rispetto delle regole concorsuali e della *par condicio* tra i creditori della medesima classe.

¹⁰⁰ A seguito delle modifiche introdotte dal *Correttivo-ter*, la disciplina della prededuzione è stata rimodulata escludendo i crediti professionali relativi ad attività svolte nella fase anteriore all'apertura della procedura. In particolare, l'art. 6, comma 1, lett. d), limita la prededuzione ai “*crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento*”. In tal senso si è espresso il Tribunale di Spoleto, che con sent. n. 1, del 7 gennaio 2025, ha ritenuto errata “*la ricomprensione [...] tra i costi in prededuzione delle spese del legale che ha assistito i debitori e dell'altro professionista dagli stessi nominato [...] a fronte della chiara previsione di cui all'art. 6 CCII, nel senso contrario alla stessa prededucibilità, proprio nell'ottica di limitare le spese procedurali in danno del ceto creditorio*”.

5.10. Chiusura della procedura

Art. 276

Chiusura della procedura

“1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d’ufficio. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell’esdebitazione. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate”.

La disposizione disciplina la fase di chiusura della procedura di liquidazione controllata, individuandone le modalità, i soggetti legittimati e gli adempimenti conclusivi.

Ai sensi del comma 1, la procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, che può intervenire su istanza del liquidatore, del debitore ovvero d’ufficio. A differenza della precedente formulazione della norma, che non indicava espressamente i soggetti legittimati a richiedere la chiusura della procedura, le modifiche introdotte dal *Correttivo-ter* ne consentono ora l’individuazione.

Le suddette modifiche hanno inoltre previsto che il liquidatore, unitamente all’istanza di chiusura, è tenuto a depositare una relazione finale, nella quale deve dare conto di tutti gli atti o fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego dell’esdebitazione.

Il comma 1 prevede inoltre un espresso rinvio, in quanto compatibile, all’art. 233, che disciplina le ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale.

Il comma 2 stabilisce infine che, con il decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato, nonché lo svincolo delle somme eventualmente accantonate nel corso della procedura.

5.11. Creditori posteriori

Art. 277

Creditori posteriori

*“1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. Abrogato”.*

La norma detta indicazioni per la posizione dei c.d. creditori posteriori, ossia di coloro il cui credito abbia causa o titolo successivo al momento in cui viene eseguita la pubblicità dell’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. f).

Il comma 1 stabilisce che tali creditori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione. La disposizione introduce, dunque, un limite all’iniziativa esecutiva individuale dei creditori sopravvenuti, al fine di preservare l’integrità del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali e di garantire l’ordinato svolgimento della procedura.

La norma si coordina con il principio concorsuale secondo cui, una volta resa conoscibile ai terzi l’apertura della procedura mediante le forme di pubblicità previste dalla legge (pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia e, ove applicabile, nel registro delle imprese), i beni del debitore risultano vincolati alla liquidazione e sottratti all’aggressione individuale, anche da parte di creditori sorti successivamente.

6. Esdebitazione (Capo X - del Codice)

Sezione I - Disposizioni generali in materia di esdebitazione -

6.1. Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 278

Oggetto e ambito di applicazione

“1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono

meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori a debiti estinti”.

La norma definisce l'oggetto e l'ambito applicativo dell'istituto dell'esdebitazione, qualificandolo come lo strumento attraverso il quale il debitore, ricorrendone i presupposti di legge, è liberato dall'obbligo di pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti all'esito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, in deroga alla regola ricavabile dall'art. 236, comma 3¹⁰¹.

L'istituto, nel *Codice*, costituisce uno degli strumenti centrali di attuazione della finalità di recupero del debitore, in conformità agli articoli 8 e 9 della legge delega n. 155 del 2017 e alla *Direttiva Insolvency*, valorizzando il principio del *fresh start*, consentendo ai soggetti meritevoli di beneficiare di una seconda *chance*, ripartendo sostanzialmente da zero, indipendentemente dall'intervenuto adempimento delle obbligazioni pregresse.

L'esdebitazione è espressione del *favor debitoris*, inteso non come protezione indiscriminata del debitore, ma come beneficio riservato ai soggetti meritevoli. In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha affermato che la valutazione giudiziale deve privilegiare il profilo soggettivo della meritevolezza

¹⁰¹ L'art. 236, comma 3, dispone “(...). 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti”.

del debitore rispetto a parametri meramente quantitativi di soddisfazione dei creditori.

Significativa è l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27562 del 24 ottobre 2024, nella vigenza della legge fallimentare, ove si afferma che *“l'esdebitazione, (...) deve essere intesa come beneficio che, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (integrato dall'assenza di tutte le ragioni soggettive ostative), va concesso, potendo escludersi solo qualora, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico (“nummo uno”). E dunque, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, e che la misura di quel soddisfacimento non sia tale da finire per coincidere, di fatto, con l'ipotesi più radicale dell'assenza di qualsivoglia soddisfacimento (...), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura dovrebbe, tendenzialmente, impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell'esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte”*.

Il comma 1 dell'art. 278 definisce l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Tale qualificazione assume rilievo centrale sul piano interpretativo, poiché chiarisce che il debito non si estingue, ma diviene giuridicamente inesigibile nei confronti del debitore. Ne consegue che i creditori non possono più agire esecutivamente o cautelativamente nei suoi confronti, restando tuttavia impregiudicati i diritti vantati verso eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore.

Rientrano nell'ambito dell'esdebitazione i crediti anteriori ammessi al passivo, quelli anteriori che avrebbero potuto partecipare al concorso ma non vi hanno preso parte, nonché i crediti ammessi ai sensi dell'art. 171, comma 2, del *Codice*, derivanti dalla restituzione di beni oggetto di azioni revocatorie e assimilati ai crediti concorsuali.

In linea generale, l'esdebitazione si estende ai debiti di natura tributaria, non essendo questi ricompresi tra le categorie di crediti espressamente escluse dal comma 6 dell'art. 278.

Sono espressamente esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

La Corte di cassazione, nella vigenza della legge fallimentare, ha avuto modo di precisare come *“(...) l’art. 142 L. fall. ricomprenda nel recinto dell’esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ab implicito, ma inequivocabilmente, annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni. Nel novero ristretto delle esclusioni all’efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio d’impresa. Non si fa menzione dei rapporti tributari, i quali d’altronde sono certamente comprimibili, sol che si consideri che nel contesto della concorsualizzazione dei debiti essi si mostrano sia falciabili (ex art. 160, comma 2, L. fall.), sia transigibili (ex art. 182-ter L. fall.) (v. nello specifico Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26988)”¹⁰².*

Con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, si impone una valutazione in concreto dell'accessorietà della sanzione, che non può fondarsi su automatismi né sulla natura pubblicistica del credito né sull'autorità che ha irrogato la sanzione.

Ai fini applicativi, la nozione di accessorietà richiede la verifica di un effettivo vincolo di dipendenza strutturale e funzionale tra sanzione e debito principale. In assenza di tale collegamento, la sanzione deve considerarsi autonoma e, in quanto espressione della funzione afflittivo-repressiva dell'ordinamento, rimanere esclusa dall'effetto esdebitatorio.

Gli Uffici verificheranno puntualmente, per ciascuna posizione, la natura dei crediti e delle eventuali sanzioni, distinguendo tra sanzioni pecuniarie

¹⁰²Cfr., Corte di Cassazione 6 giugno 2022, n. 18124.

accessorie, destinate a seguire la sorte del credito esdebitato, e quelle autonome, che restano escluse dall'ambito applicativo dell'esdebitazione¹⁰³.

La qualificazione dell'esdebitazione in termini di inesigibilità comporta implicazioni operative nella gestione amministrativo-contabile dei carichi residui.

A tal fine, dall'emissione del provvedimento di esdebitazione gli Uffici sospenderanno le partite iscritte a ruolo o i carichi affidati all'Agente della riscossione.

Ulteriore effetto favorevole previsto dalla disposizione è rappresentato dal venir meno delle cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale, confermando la funzione riabilitativa e reintegrativa dell'istituto¹⁰⁴.

Il comma 2 disciplina la posizione dei creditori anteriori per fatto o causa che non abbiano partecipato al concorso, stabilendo che l'esdebitazione opera nei loro confronti solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Tali creditori possono agire, quindi, nei confronti del debitore esdebitato solo per il recupero di quella parte del credito che avrebbero presumibilmente percepito in sede di riparto, qualora avessero presentato la domanda di ammissione al passivo¹⁰⁵.

Una delle principali innovazioni introdotte dal *Codice* consiste nella estensione dell'esdebitazione anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Ai

¹⁰³ A titolo esemplificativo, sono da considerarsi accessorie tutte le sanzioni tributarie conseguenti ad una violazione che ha determinato l'insorgenza di un debito tributario.

¹⁰⁴ Ai sensi dell'art. 2382 codice civile "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

¹⁰⁵ Sul punto deve segnalarsi che i tribunali di Verona e di Milano, con le ordinanze, rispettivamente del 4 agosto 2025 e del 22 dicembre 2025, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2. Nello specifico, il Tribunale di Verona ha contestato l'esclusione dell'esdebitazione nei riguardi dei creditori non insinuati al passivo, pur edotti della procedura, nell'ipotesi in cui i creditori di pari grado che abbiano partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti, per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 23 della *Direttiva Insolvency*.

Il Tribunale di Milano ha, invece, censurato il limite quantitativo imposto all'operatività dell'esdebitazione nei riguardi dei creditori rimasti estranei al concorso, la quale, ai sensi della norma censurata, risulta circoscritta alla sola quota eccedente la percentuale attribuita in sede di riparto ai creditori di pari grado, per violazione degli artt. 3 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21 e 22 della *Direttiva Insolvency*. Con Ordinanza n. 104 dell'11 giugno 2026, la Corte costituzionale ha disposto la riunione dei giudizi e la restituzione degli atti ai giudici rimettenti al fine di provvedere alla notifica delle ordinanze di rimessione ai creditori ammessi al passivo e agli altri creditori interessati al contraddittorio endoprocessuale.

sensi del comma 3, possono accedere al beneficio tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1, del *Codice*.

Qualora il debitore sia una società, le condizioni previste dall'art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

6.2. Condizioni temporali di accesso

Articolo 279

Condizioni temporali di accesso

“1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Abrogato”.

La disposizione disciplina le condizioni temporali di accesso all'esdebitazione, completando il quadro normativo generale dell'istituto e chiarendo il momento a partire dal quale il debitore può conseguire il beneficio della liberazione dai debiti, coordinandosi espressamente con gli articoli 280 e 282, comma 2, che regolano rispettivamente le condizioni sostanziali di accesso all'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.

Ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dagli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorso il termine di tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione ovvero al momento della chiusura della procedura, qualora quest'ultima intervenga in un momento anteriore.

Il legislatore ha inteso così evitare che la durata, talvolta eccessiva, delle procedure concorsuali possa incidere negativamente sulle finalità riabilitative dell'esdebitazione, compromettendo la possibilità per il debitore di ricostruire la propria posizione economica in tempi ragionevoli.

La previsione di un termine massimo di tre anni rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina della *legge fallimentare*. Nel vigore dell'art. 143, comma 1, *l. f.*, infatti, l'inesigibilità dei crediti poteva essere dichiarata solo con il

decreto di chiusura del fallimento, ovvero su ricorso del debitore da presentarsi entro l'anno successivo, con il risultato che l'accesso all'esdebitazione risultava spesso condizionato alla durata della procedura, talvolta particolarmente lunga.

Con il *Codice*, quindi, il legislatore ha introdotto un limite temporale certo, idoneo a garantire l'effettività del *fresh start* e la possibilità di reinserimento nel mercato del debitore, evitando che ritardi procedimentali non imputabili al debitore si traducano in un pregiudizio per quest'ultimo.

La norma recepisce così l'indicazione contenuta nell'art. 21, paragrafo 2, della *Direttiva Insolvency*, che impone agli Stati membri di garantire ai debitori onesti l'accesso a una piena liberazione dai debiti entro un termine massimo predeterminato.

In questa prospettiva, l'esdebitazione non si configura più come un beneficio rimesso a valutazioni discrezionali legate solo alla fase di chiusura della procedura, ma come un effetto giuridico conseguibile *ipso iure* al ricorrere delle condizioni di legge.

Resta fermo che il decorso del termine triennale non opera in modo automatico, dovendo comunque essere accertata la sussistenza delle condizioni sostanziali previste dagli articoli 280 e 282, comma 2.

In tal senso, l'art. 279 disciplina il profilo temporale, confermando che il diritto all'esdebitazione matura solo in presenza di una condotta conforme ai doveri di correttezza, trasparenza e collaborazione pervisti dal *Codice*.

Sul piano operativo, la disposizione impone agli organi della procedura e agli Uffici competenti di considerare che:

- il debitore matura il diritto all'esdebitazione allo spirare del termine triennale dall'apertura della liquidazione, anche in pendenza della procedura;
- la chiusura anticipata della procedura consente l'accesso immediato al beneficio;
- eventuali ritardi procedimentali non possono essere opposti al debitore, ove siano soddisfatte le condizioni di legge.

Ne deriva l'esigenza di un'attenta gestione dei procedimenti di esdebitazione, al fine di assicurare il rispetto del termine massimo previsto dal legislatore e la piena attuazione delle finalità riabilitative dell'istituto.

Sezione I-bis - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale

6.3. Condizioni per l'esdebitazione

Articolo 280

Condizioni per l'esdebitazione

“1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti a condizione che:

- a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;*
- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;*
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;*
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;*
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte”.*

La norma disciplina le condizioni soggettive per l'accesso all'esdebitazione, completando il quadro normativo dell'istituto sotto il profilo della meritevolezza del debitore.

La disposizione costituisce attuazione degli articoli da 20 a 24 della *Direttiva Insolvency* e riproduce, con significativi adattamenti sistematici, la previgente disciplina degli articoli da 142 a 144 della *l.f.*, adeguandola alla nuova impostazione del *Codice*, orientata al recupero del debitore onesto.

La *ratio* dell'istituto è quella di consentire ai debitori meritevoli di non rispondere più dei debiti residui non soddisfatti purché abbiano tenuto una condotta complessivamente corretta, leale e collaborativa, sia nella fase anteriore all'apertura della procedura sia nel suo svolgimento.

Il primo e unico comma individua un sistema articolato di condizioni negative (lettere *a*, *b*, *d*, *e*) e di un'unica condizione positiva (lett. *c*) cui è subordinata la concessione del beneficio. La norma attribuisce al tribunale un potere-dovere di verifica complessiva del comportamento del debitore.

La lett. *a*), prevede una causa ostativa in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per bancarotta fraudolenta per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per altri delitti commessi in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa¹⁰⁶. La formulazione aperta della norma affida al giudice il compito di accertare l'esistenza di un nesso funzionale tra il reato e l'attività imprenditoriale, escludendo che sia sufficiente una mera occasionalità del fatto.

La preclusione viene meno in caso di intervenuta riabilitazione penale ai sensi dell'art. 178 codice penale, in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con la finalità riabilitativa dell'esdebitazione. Qualora, invece, sia pendente un procedimento penale per i reati indicati o sia stata applicata una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, il tribunale è tenuto a rinviare la decisione sull'esdebitazione fino alla definizione del relativo procedimento. Si tratta di una sospensione necessaria, non rimessa a valutazioni discrezionali, volta a evitare decisioni potenzialmente contrastanti.

La giurisprudenza di legittimità, già in vigenza della legge fallimentare, ha chiarito che la "connessione" richiesta dalla norma deve consistere in un

¹⁰⁶ In presenza di una condanna irrevocabile per bancarotta fraudolenta, la Cassazione ha statuito che «*la circostanza ostativa al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142, comma 2, l.fall. - la quale ricorre "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali" - pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. U, 24214/2011), deve però essere valutata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale, a sua volta in linea con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023» (Cfr., Cassazione, Ordinanza, 30 maggio 2024, n. 15155).*

collegamento finalistico o funzionale, ovvero in un rapporto di presupposizione tra il reato e l'attività di impresa.

In tale prospettiva, la Corte di cassazione, con l'ordinanza del 10 aprile 2019, n. 10080, ha escluso la rilevanza di un reato di diffamazione commesso dal fallito nei confronti di una banca creditrice, ritenendo insussistente il necessario legame con l'esercizio dell'impresa.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato “(...). *Il diverso assunto della ricorrente (...) si infrange contro l'accertamento di merito e poggia su una non corretta esegesi dell'art. 142 L. Fall., n. 6, il quale prevede che il fallito persona fisica sia ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, “e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa”, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; la ratio della norma è nel senso di concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito – anche pregressa – rispetto all'apertura del concorso; in questa prospettiva l'espressione “in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa” va intesa in funzione delimitante, e dunque indica il livello di rilevanza della condanna per delitti altri” onde reputarla in effetti ostativa; sicché il delitto deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma giustappunto in connessione, e dunque in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività d'impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta”.*

La lett. b) individua una serie di condotte ostative accomunate dall'effetto di pregiudizio arrecato alla massa creditoria: la distrazione dell'attivo o l'esposizione di passività insussistenti; la causazione o l'aggravamento del dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché il ricorso abusivo al credito.

Il criterio selettivo non è rappresentato dall'elemento soggettivo del dolo, bensì dalla oggettiva rilevanza delle condotte, sicché anche comportamenti

caratterizzati da colpa grave possono integrare la causa di esclusione dal beneficio. La disposizione mira a impedire l'accesso all'esdebitazione a chi abbia compromesso in modo significativo la possibilità di soddisfacimento dei creditori o ostacolato l'accertamento della reale situazione patrimoniale.

La lett. *c)* introduce l'unica condizione di carattere positivo, imponendo al debitore di aver cooperato lealmente con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il suo buon andamento.

La disposizione attribuisce rilievo centrale al dovere di leale collaborazione, configurandolo come elemento essenziale del giudizio di meritevolezza; una condotta ostruzionistica, anche solo parziale, o negligente può legittimare il diniego dell'esdebitazione, essendo la valutazione rimessa al tribunale con riguardo all'atteggiamento complessivo del debitore per l'intera durata della procedura.

La lett. *d)* introduce una preclusione temporale relativa, stabilendo che il debitore non possa accedere all'esdebitazione se ne abbia già beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza. Il *dies a quo* è individuato non nella data del provvedimento concessivo ma nella scadenza del termine per richiedere il beneficio, al fine di evitare utilizzi strumentali e reiterati dell'istituto.

La lett. *e)* completa il sistema, prevedendo una preclusione assoluta: il debitore che abbia già ottenuto l'esdebitazione due volte non può ottenerla una terza volta indipendentemente dal tempo trascorso. Tale previsione mira a riservare l'istituto ai casi "genuini" di crisi e a impedirne un utilizzo sistemico quale strumento ordinario di gestione del rischio d'impresa, preservandone la natura eccezionale.

6.4. Procedimento

Articolo 281

Procedimento

“1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all’articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

5. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.

6. Quando dall’esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta”.

La norma disciplina il procedimento per la concessione dell’esdebitazione nell’ambito della liquidazione giudiziale, ponendosi in stretta e necessaria correlazione sistematica con gli articoli 278, 279 e 280 del *Codice*, che ne definiscono rispettivamente l’oggetto, le condizioni temporali di accesso e i requisiti soggettivi di meritevolezza.

La disposizione regola le modalità attraverso cui l’inesigibilità dei debiti viene accertata e dichiarata dal tribunale, garantendo il contraddittorio con i creditori e il coinvolgimento degli organi della procedura.

Il procedimento, infatti, si svolge innanzi al tribunale che ha aperto la procedura principale. Il provvedimento ha natura costitutiva con effetti *ex nunc*. L’onere di provare i presupposti positivi grava sul debitore istante, mentre spetta agli organi della procedura e ai creditori segnalare le cause ostative. Il provvedimento di diniego è reclamabile ai sensi delle disposizioni generali sulle impugnazioni nel *Codice*.

Il comma 1 stabilisce che il tribunale, su istanza del debitore e contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, dichiara l'inesigibilità dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, previa audizione degli organi della procedura e verifica della sussistenza delle condizioni di legge. Il secondo periodo della disposizione introduce un meccanismo di contraddittorio anticipato, disponendo che l'istanza del debitore sia comunicata dal curatore a tutti i creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. Tale previsione rafforza le garanzie partecipative del ceto creditorio.

Il comma 2 disciplina la distinta ipotesi in cui siano decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura senza che questa si sia ancora chiusa. In tal caso, il tribunale provvede allo stesso modo, consentendo al debitore di formulare l'istanza di esdebitazione anche in pendenza della liquidazione giudiziale¹⁰⁷.

Il comma 3 valorizza il ruolo informativo del curatore, imponendo che nel rapporto riepilogativo finale di cui all'art. 235, comma 1, siano indicati i fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego dell'esdebitazione.

Il comma 4 disciplina il regime delle comunicazioni e delle impugnazioni, stabilendo che il decreto del tribunale sia comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti. Contro il decreto è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 124 nel termine di trenta giorni. Il provvedimento è inoltre iscritto nel registro delle imprese, assicurando adeguata pubblicità legale.

I commi 5 e 6 chiariscono che l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie, anche posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta ai sensi dell'art. 234. Qualora dall'esito di tali giudizi o operazioni derivi un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione opera solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

¹⁰⁷ La disposizione, come innanzi esposto, si coordina con l'art. 279 e rafforza il principio secondo cui il beneficio non può essere condizionato alla durata della procedura, evitando che ritardi non imputabili al debitore compromettano la funzione riabilitativa dell'istituto e l'effettività del *fresh start*.

Sul piano interpretativo, la disposizione in esame ha sollevato un rilevante dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto eccedente i limiti della legge delega.

Tale questione, rimessa dal Tribunale di Arezzo e decisa dalla Consulta con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, riguardava la locuzione “*contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura*” nella parte in cui sembrava precludere al debitore la possibilità di presentare l'istanza di esdebitazione dopo la chiusura della procedura, in potenziale contrasto con l'art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega n. 155 del 2017, che aveva esplicitamente previsto la possibilità per il debitore di presentare domanda “*subito dopo la chiusura della procedura*”.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, adottando un'interpretazione adeguatrice della norma censurata. Secondo la Corte la “contestualità” richiesta dall'art. 281, comma 1, non deve essere intesa in senso rigidamente cronologico, bensì in termini di contestualità logica. Ne deriva che la norma non preclude la presentazione dell'istanza immediatamente dopo la chiusura della procedura, consentendo al tribunale di pronunciarsi con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento che si colloca comunque nell'ambito della medesima liquidazione giudiziale. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente sia con la legge delega sia con la *Direttiva Insolvency* il cui art. 21, paragrafo 2, impone che la liberazione dai debiti avvenga senza la necessità di aprire una procedura autonoma e distinta.

L'unicità della procedura richiesta dal diritto unionale è dunque assicurata non solo quando l'istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia ai sensi dell'art. 235, comma 4, del *Codice*, ma anche quando la presentazione intervenga nella fase di ultrattività degli organi concorsuali, come nei casi previsti dall'art. 234.

L'interpretazione adottata dalla Consulta garantisce, al contempo, un'adeguata tutela dei creditori, i quali non rimangono esposti *sine die* a una situazione di incertezza, e assicura al debitore meritevole una più rapida possibilità di ripartenza economica, in linea con il principio del *fresh start*.

Sezione II - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata

6.5. Condizioni e procedimento di esdebitazione

Articolo 282

Condizioni e procedimento di esdebitazione

“1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l’esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

2. L’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2-bis. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”.

La disposizione in esame regola il procedimento per l’esdebitazione nell’ambito della liquidazione controllata.

Nel vigente assetto normativo, l’esdebitazione si configura come effetto tipico della procedura, consistente nell’inesigibilità dei debiti residui, pur

richiedendo un accertamento giudiziale espresso circa la sussistenza dei presupposti di legge.

Il comma 1 stabilisce che, nelle procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura ovvero anteriormente, una volta decorsi tre anni dalla sua apertura. In tal caso, l'esdebitazione è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore ovvero su segnalazione del liquidatore. La disposizione riconosce, quindi, una duplice via di attivazione del procedimento: da un lato l'iniziativa del debitore, dall'altro la segnalazione del liquidatore, valorizzando il ruolo di quest'ultimo quale soggetto istituzionalmente deputato alla verifica dell'andamento della procedura e della condotta del debitore.

Qualora l'esdebitazione intervenga anteriormente alla chiusura, la segnalazione del liquidatore deve dare atto dei fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego del beneficio, assicurando al tribunale un adeguato supporto istruttorio.

L'istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni, garantendo così il contraddittorio endoprocedimentale.

Il decreto che dichiara l'esdebitazione è pubblicato nel registro delle imprese e, nei casi di consumatore o professionista, è pubblicato in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della Giustizia, in un'ottica di trasparenza e pubblicità legale.

Il provvedimento presuppone la verifica delle condizioni soggettive e oggettive previste dall'art 69 e dell'art. 280.

Il debitore è ammesso, infatti, a fruire del diritto alla liberazione dai debiti a condizione che risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla norma, tra cui assume rilievo centrale la meritevolezza, oggetto di approfondimento nel commento al successivo art. 283.

Il comma 2 individua, infatti, le condizioni sostanziali per l'operatività dell'esdebitazione nella liquidazione controllata. In primo luogo, devono ricorrere

i requisiti di accesso previsti dall'art. 280, cui si affiancano ulteriori condizioni specifiche della procedura di sovraindebitamento.

In particolare, l'esdebitazione è esclusa qualora il debitore sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 specificamente riferiti ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento¹⁰⁸, ovvero qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Con riferimento alle condanne ostantive la giurisprudenza ha chiarito che, anche ai fini dell'esdebitazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. *patteggiamento ex art. 444 codice di procedura penale*) può assumere rilievo quale causa preclusiva. In assenza di una disciplina espressa che escluda tale equiparazione, la sentenza di patteggiamento è stata ritenuta idonea a integrare il presupposto della condanna, in quanto presuppone un accertamento della responsabilità dell'imputato e l'irrogazione di una pena, seppur concordata¹⁰⁹.

¹⁰⁸ L'art. 344 del Codice dispone che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;

d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio".

¹⁰⁹ Cfr., Corte d'appello di Milano, Sezione Quarta Civile, Decreto del 20 febbraio 2026 n. 337; Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 7 luglio 2025, n. 18520

Ne consegue che, ove il patteggiamento riguardi i reati rilevanti ai fini degli articoli 280 e 282 del *Codice*, lo stesso può precludere l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, ferma restando la necessità di verificare l'eventuale intervenuta riabilitazione penale o altre cause di non operatività della preclusione.

Il comma 3 stabilisce che l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale. La disposizione tutela l'interesse dei creditori a conseguire eventuali utilità sopravvenute e preserva la coerenza del sistema, evitando che l'effetto liberatorio incida su attività ancora in corso.

Il comma 4 disciplina il sistema delle comunicazioni e delle impugnazioni, prevedendo che il decreto che dichiara l'esdebitazione, ovvero quello che accerta la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2, sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore. Avverso tali provvedimenti è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 124 del *Codice* nel termine di trenta giorni.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, gli Uffici verificheranno preliminarmente le cause ostative, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di condanne definitive, ivi comprese quelle derivanti da sentenze di patteggiamento, riconducibili ai reati previsti dagli articoli 280 e 344 del *Codice*.

Parallelamente, dovrà essere effettuata una valutazione complessiva della condotta del debitore, tenendo conto del suo comportamento assunto sin dalla fase genetica dell'indebitamento, della collaborazione prestata nel corso della procedura e dell'eventuale sussistenza di colpa grave, malafede o frode. Tale valutazione riveste carattere centrale e sarà approfondita nell'ambito dell'analisi del comma 7 dell'art. 283. Il giudizio di meritevolezza in materia di esdebitazione dell'incapiente si fonda, infatti, nella verifica di elementi che in sostanza coincidono con quelli già individuati dal comma 2 della disposizione in commento.

6.6. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Art. 283

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

“1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente unitamente alla seguente documentazione:

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o

colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.

9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità”.

La norma regola l'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente e rappresenta un'assoluta novità nella disciplina del sovraindebitamento, ponendosi in netta discontinuità rispetto ai modelli tradizionali di esdebitazione, storicamente collegati all'esito di una procedura liquidatoria, nella quale il debitore abbia messo a disposizione dei creditori l'intero patrimonio.

L'istituto è destinato esclusivamente al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

L'esdebitazione dell'incapiente, pertanto, si configura come uno strumento di chiusura della crisi, non già come misura eccezionale o meramente premiale. È un rimedio strutturale per situazioni di incapacità economica irreversibile, la cui applicazione resta comunque subordinata al rigoroso accertamento giudiziale della meritevolezza del debitore.

Il comma 1 individua il presupposto fondamentale dell'istituto nella totale assenza di utilità destinabili ai creditori, chiarendo che l'esdebitazione dell'incapiente può essere concessa una sola volta nella vita del debitore. La disposizione introduce, tuttavia, un meccanismo di salvaguardia dell'interesse dei creditori, prevedendo che, qualora entro tre anni dal decreto del giudice

sopravvengano utilità ulteriori idonee a consentire un soddisfacimento dei creditori, il debito torni esigibile nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma.

Il comma 2, come modificato dal Correttivo-*ter*, introduce un parametro quantitativo per la verifica dell'incapienza, individuando una soglia reddituale determinata su base annua, al netto delle spese di produzione e di mantenimento, del debitore e del suo nucleo familiare, in relazione all'assegno sociale incrementato e modulato secondo la scala di equivalenza ISEE.

Tale criterio, pur fornendo un riferimento normativo certo, non può essere applicato in modo automatico o meramente aritmetico.

La dottrina ha evidenziato come il reddito preso in considerazione dal legislatore sia già depurato delle spese essenziali e possa, pertanto, esprimere una residua capacità di soddisfacimento dei creditori. Un'applicazione meramente letterale della disposizione potrebbe, infatti, condurre a qualificare come incapiente anche il debitore che disponga, in concreto, di risorse ulteriori destinabili ai creditori¹¹⁰.

Ne consegue che il parametro reddituale deve essere interpretato in coordinamento con il comma 1, che definisce incapiente il debitore privo di qualsiasi utilità, anche futura. Il dato quantitativo assume, dunque, la funzione di indice presuntivo, da integrare con una valutazione complessiva e sostanziale della situazione economico-patrimoniale del debitore.

In tale prospettiva gli Uffici dovranno procedere ad una verifica concreta e non formalistica, rilevando l'eventuale esistenza di risorse ulteriori, patrimoniali o reddituali, anche indirette o solo apparentemente riferibili a terzi, che possano consentire una, sia pure minima, soddisfazione del ceto creditorio.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso l'accesso all'esdebitazione dell'incapiente in presenza di un precedente fallimento o di una liquidazione giudiziale riferita alla medesima esposizione debitoria. In particolare, la Suprema

¹¹⁰ Cfr. A. MANCINI, *Esdebitazione dell'incapiente: prime letture del criterio ex art. 283, co. 2, CCII (2025)*, pubblicato su www.ilcaso.it, il quale evidenzia: 1) il rischio del c.d. "falso incapiente"; 2) la tensione tra interpretazione letterale e sistematica del criterio reddituale; 3) la necessità di coordinare il comma 2 con la nozione sostanziale di incapienza quale assenza di utilità per i creditori; 4) la centralità del ruolo dell'OCC e della valutazione in concreto del giudice.

corte ha chiarito che il debitore già dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale, che non abbia conseguito l'esdebitazione nell'ambito della procedura concorsuale, non può accedere all'esdebitazione dell'incapiente sulla base della medesima esposizione debitoria¹¹¹.

Ne consegue che l'art. 283 non può essere utilizzato come rimedio surrogatorio dell'esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale e gli Uffici dovranno verificare con particolare attenzione l'eventuale pregresso stato di insolvenza concorsuale.

Sul piano procedimentale, l'esdebitazione dell'incapiente non opera di diritto, ma è concessa con decreto del tribunale avente efficacia costitutiva.

La domanda deve essere presentata al giudice competente, per il tramite dell'OCC, allegando la documentazione necessaria alla completa ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.

In particolare, alla domanda devono essere allegati l'elenco completo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'indicazione delle entrate del debitore e dei componenti il nucleo familiare.

Assume rilievo la relazione particolareggiata dell'OCC, a corredo della domanda di esdebitazione, che deve ricostruire le cause dell'indebitamento, valutare la diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere, segnalare eventuali atti impugnati dai creditori e attestare la completezza e attendibilità della documentazione prodotta.

Il giudice, assunte le necessarie informazioni e valutata la meritevolezza del debitore, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e i termini entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca, la dichiarazione annuale relativa alle eventuali utilità sopravvenute.

¹¹¹ Cfr., Corte di cassazione, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108.

Il procedimento si svolge in primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, trattandosi di un beneficio riconosciuto al debitore e non di una procedura concorsuale in senso stretto.

Avverso il decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 124 del *Codice* nel termine di trenta giorni¹¹². Il reclamo, a seguito delle modifiche introdotte dal *Correttivo-ter*, costituisce l'unico strumento di tutela giurisdizionale dei creditori.

L'OCC nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione è tenuto a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale e a verificare l'eventuale sopravvenienza di utilità ulteriori.

Qualora tali utilità emergano, previa autorizzazione del giudice, l'OCC ne dà comunicazione ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari limitatamente alle nuove risorse emerse.

La concessione dell'esdebitazione dell'incapiente presuppone non soltanto l'assenza di utilità, ma anche una condotta del debitore, improntata a correttezza, trasparenza e buona fede¹¹³. Il legislatore ha inteso circoscrivere il concetto di

¹¹² Il novellato art. 283 comma 8, così come previsto dall'art. 56 comma 4 dello stesso *Correttivo-ter*, si applica anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti alla data della sua entrata in vigore. Si segnala sul punto anche Cassazione civ., Sez. I, Ord. 13220 del 7 maggio 2026, secondo la quale «l'art. 283, comma 8, c.c.i.i. prevede (...) che il "decreto" con il quale "il giudice" decide sulla relativa esdebitazione (...) è soggetto a "reclamo" a norma dell'art. 124 c.c.i.i., vale a dire con ricorso da presentare non alla Corte d'Appello (...) ma al Tribunale in composizione collegiale. (...). Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 136 cit., come quella che (con l'art. 43, comma 2, lett. e) ha dettato il nuovo testo dell'art. 283, comma 6, cit., si applicano, infatti, (ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 136 cit.) anche "ai procedimenti di esdebitazione" (...) "pendenti alla data della sua entrata in vigore...", ovvero il 28 settembre 2024.

¹¹³ Il Tribunale di Ivrea con decreto del 1° agosto 2023 ha enunciato alcuni principi relativamente all'esdebitazione dell'incapiente, di seguito riportati:

- la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza del debitore;
- l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore;
- ritenuto che non possa ritenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall'esame dei menzionati report dei debiti fiscali accumulati, se ne trae una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista OCC nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (Irpef, Iva, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni;
- ciò che depone per la assoluta insussistenza del requisito della meritevolezza è la precisa scelta "indirizzare" l'inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l'Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, - il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), - e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi;

meritevolezza attraverso specifiche cause ostative, di più agevole accertamento, riconducibili alla presenza di dolo, colpa grave o atti in frode ai creditori.

In tale contesto, la giurisprudenza ha ritenuto ostative condotte quali la costituzione di strumenti di segregazione patrimoniale, come *trust* o vincoli di destinazione, idonei a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, in quanto espressive di una disonestà oggettiva rilevante anche alla luce del diritto unionale^{114 115}.

La giurisprudenza recente ha contribuito a precisare i confini dell'istituto chiarendo che l'esdebitazione dell'incapiente non è finalizzata alla ristrutturazione del debito, né alla sua falciatura e che si sostanzia in una dichiarazione di inesigibilità dei debiti anteriori, rimessa a un rigoroso vaglio giudiziale della condotta del debitore.

Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di mancata soddisfazione dei debiti tributari, rispetto ai quali si registrano orientamenti giurisprudenziali non del tutto uniformi.

Secondo un primo indirizzo, il mancato e sistematico pagamento dei tributi integra di per sé una condizione di colpa grave, lesiva del dovere costituzionale di

-
- inammissibilità della istanza di esdebitazione, non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa.

¹¹⁴ Cfr.; Corte d'appello di Firenze, 15 dicembre 2025 che ha escluso l'esdebitazione ritenendo la costituzione di un *trust* immobiliare idonea a integrare una condotta oggettivamente contraria alla buona fede nei confronti dei creditori, riconducibile agli atti in frode o comunque alla distrazione dell'attivo, anche se antecedente all'apertura della procedura. La pronuncia conferma la statuizione del Tribunale di Lucca n. 7428 del 19 settembre 2025.

¹¹⁵ Con decreto dell'11 giugno 2026, in tema di esdebitazione a seguito di liquidazione giudiziale, il Tribunale di Forlì ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento stigmatizzando le seguenti circostanze, sintomatiche di uno stato di sovraindebitamento generato con colpa grave, malafede o frode:

“1) La debitrice, da sempre residente a Forlì, in data 13.9.2022 risulta avere modificato la propria residenza trasferendola da Forlì a Fano. Ciò è avvenuto (come accertato dalla Corte d'Appello di Ancona) “solo sedici giorni prima del deposito della domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata” e peraltro, detto trasferimento, si palesa come strumentale o, quantomeno, immotivato, atteso che la debitrice ha continuato ininterrottamente a svolgere la propria attività lavorativa a Forlì, ove risulta da sempre domiciliata unitamente ai due figli minori;

2) La circostanza di cui al punto che precede assume ancor più valore, sol che si consideri che la debitrice aveva proposto nell'anno 2021, innanzi al Tribunale di Forlì, domanda di esdebitazione del debitore incapiente, che è stata dichiarata inammissibile, e nei primi mesi dell'anno 2022 domanda di accordo per la composizione della crisi ex art. 7 l. 3/12.

La procedura veniva inizialmente aperta per poi essere dichiarata inammissibile giusto provvedimento del 19.4.2022, a fronte dell'emersione di atti dispositivi (non dichiarati dalla debitrice) chiaramente volti a frustrare le ragioni dei creditori (originario acquisto di un immobile da parte della ricorrente, poi ceduto al compagno senza pagamento del prezzo);

3) A tutto ciò si aggiunge la sussistenza di una ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario”.

contribuzione ai sensi dell'art. 53 della Costituzione e idonea ad alterare il principio di uguaglianza sostanziale¹¹⁶.

In tale prospettiva, l'omesso assolvimento degli obblighi fiscali o contributivi costituirebbe un significativo indice di non meritevolezza, superabile esclusivamente in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla volontà del debitore.

L'onere di dimostrare la sussistenza di tali circostanze graverebbe sul debitore, con il supporto dell'OCC¹¹⁷.

Un diverso orientamento, invece, ammette l'esdebitazione anche in presenza di debiti erariali prevalenti, purché non emergano condotte fraudolente o dolose e l'inadempimento risulti coerente con uno stato di incapacità strutturale, non imputabile a una gestione gravemente imprudente o abusiva¹¹⁸.

In linea con tale seconda impostazione, ulteriori pronunce hanno chiarito che l'esdebitazione dell'incapiente non ha carattere eccezionale, ma costituisce un rimedio di applicazione generale, rispetto al quale la meritevolezza va apprezzata principalmente in termini negativi, sotto il profilo dell'assenza di atti in frode, dolo o colpa grave¹¹⁹.

Ne consegue che, secondo questo orientamento, la natura prevalentemente erariale dell'indebitamento e il mancato pagamento delle imposte non possono fondare, di per sé, un giudizio automatico di non meritevolezza, rendendosi,

¹¹⁶ Cfr. Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024.

¹¹⁷ In linea con tale orientamento, il Tribunale di Pistoia, con decreto del 24 aprile 2026, ha rigettato l'istanza di esdebitazione ex art. 282 del Codice, richiesta da una S.a.s. nonché dalle socie accomandatarie, ritenendo che *"Il mancato pagamento delle imposte non può andare esente da valutazione in punto di eziologia del sovraindebitamento solo perché accompagnato dalle richieste di definizione agevolata e di rateizzazione in parte rispettate, dovendosi stigmatizzare l'adozione di un modello di gestione dell'attività di impresa protrattosi con esiti insoddisfacenti per oltre un decennio, che ha realizzato la commissione di illeciti tributari nonché il ricorso ad una modalità di autofinanziamento in costante evasione di una specifica categoria di debito; ciò, in spregio al dovere per le socie accomandatarie nonché amministratrici di cercare, in maniera legittima, mezzi e strumenti per eventualmente ricapitalizzare la società ovvero condurla alla sua cessazione (arg. ex Cass.22005/2025, in tema di azione di responsabilità ex art. 146 L.F., edita in Proc. Concorsuali e Crisi d'Impresa, 2/2026 pag. 199). Trattasi di ricostruzione che trae linfa dal principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico per cui non può essere riconosciuto meritevole del beneficio dell'esdebitazione quel debitore che si sia reso scientemente responsabile della violazione di norme tributarie, in tal modo ingenerando un notevole incremento della propria esposizione debitoria, contegno questo all'evidenza inquadabile nella grave negligenza foriera del sovraindebitamento"*.

¹¹⁸ Cfr. Tribunale di Milano decreto del 23 dicembre 2024; Tribunale di Avellino 9 gennaio 2025; Tribunale di Forlì 23 luglio 2025.

¹¹⁹ Cfr. Tribunale di Rovereto, Decreto del 16 febbraio 2026.

invece, necessaria l'emersione di specifiche condotte gravemente rimproverabili, connotate da macroscopica imprudenza o grave trascuratezza¹²⁰.

La centralità della buona fede trova conferma anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di negare o limitare l'accesso al beneficio in presenza di condotte disoneste purché le deroghe siano circostanziate e sorrette da un legittimo interesse pubblico¹²¹.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, l'Ufficio, ricevuta la notifica di un decreto di esdebitazione, è tenuto a svolgere una valutazione preliminare dei presupposti, verificando l'assenza di atti in frode, la mancanza di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell'indebitamento

Il reclamo ai sensi dell'art. 124 si rende necessario in presenza di elementi oggettivi e documentati idonei ad incidere sui presupposti legali dell'istituto e a evidenziare un utilizzo distorto dello stesso.

¹²⁰ Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 5 maggio 2026, ha rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da un debitore, ai sensi dell'art. 282 del Codice, i cui *“debiti erariali hanno tratto origine dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali/tributarie per mantenere un altissimo tenore di vita che la debitrice era ben cosciente di non potersi permettere. La circostanza emerge chiaramente anche dal ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, in cui la stessa ha rappresentato che, di fronte alla scelta tra “pagare le tasse o mantenere la villa, le loro esigenze, i loro bisogni”, ha deciso di “scegliere la strada di dargli anche quello che non avrei potuto permettermi (...)”*. Da ciò si evince la piena consapevolezza di contrarre e accumulare, attraverso comportamenti reiterati, un rilevantissimo indebitamento – nei confronti dell'erario e, successivamente, anche di diversi istituti bancari – per far fronte a spese che da un lato non è possibile qualificare come *“primarie”*, dall'altro non sono state determinate da ragioni gravi, eccezionali o imprevedibili”.

¹²¹ Cfr. CGUE, 10 aprile 2025, C-723/23, Amilla.